

Allegato B alla Delibera n. 301/11/CONS

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLE RETI
DI NUOVA GENERAZIONE**

NELLA sua riunione di Consiglio del _____ 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’11 luglio 2002, C 165 (le “Linee Direttici”);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il “Codice”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre 2007, L 344/65 (la “Raccomandazione”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008 “relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2008, L 301;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell’11 dicembre 2008 recante “Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008 n. 302;

CONSIDERATO il gruppo di impegni n. 9 (misure relative alle reti di accesso di nuova generazione), in particolare i punti 9.1, 9.2 e 9.3 e le attività poste in essere da Telecom Italia per l’implementazione del suddetto gruppo di impegni, con riferimento alla pubblicazione, in data 30 giugno 2009, della “Proposta per la Condivisione con gli Operatori degli Investimenti e Costi per la realizzazione di nuove Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX” e dell’“Offerta di Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX”;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 125/10/CONS, concernente la pubblicazione del programma di ricerca “Infrastrutture e Servizi a Banda Larga ed Ultralarga” (ISBUL), ed, in particolare, i contributi relativi allo sviluppo delle reti NGN ed alle problematiche tecniche economiche e regolamentari ad esso connessi;

VISTA la delibera n. 498/10/CONS del 22 settembre 2010 recante “Avvio del procedimento in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2010, n. 250;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) del 20 settembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 settembre 2010, L 251 (la “Raccomandazione NGA”);

VISTA la “Proposta non vincolante di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN” formulata nell’ambito del Comitato NGN Italia in ottemperanza all’art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS dell’11 novembre 2010 recante la “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 - supplemento ordinario n. 277;

VISTA l’Offerta per la concessione di diritti d’uso su fibre ottiche spente in rete locale di accesso” pubblicata da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale* in data 18 novembre 2010;

VISTA la delibera n. 1/11/CONS dell’11 gennaio 2011 recante “Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2011, n. 17;

VISTA la delibera n. 2/11/CONS dell’11 gennaio 2011 recante “Consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento concernente le “Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 gennaio 2011, n. 21;

VISTA la delibera n. 61/11/CONS recante “Valutazioni della replicabilità dell’offerta retail in fibra ottica di Telecom Italia, per la navigazione e la trasmissione dati, nell’ambito della disciplina transitoria sui servizi wholesale delle reti NGN, di cui alla delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 4 marzo 2011;

CONSIDERATO che, alla luce del raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Agenda Digitale europea 2020, ed in particolare della previsione che almeno il 50% delle famiglie europee sia abbonata ad Internet con connessioni a banda ultralarga superiori a 100 Mbps, lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione ed i relativi obblighi regolamentari verranno periodicamente riesaminati.

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Telecom Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Tiscali Italia S.p.A., Wind

Telecomunicazioni S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Metroweb S.p.A., Cisco Systems Italy S.r.l., Fastweb S.p.A., Trentino Network S.r.l. e Finlombarda S.p.A., dall'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), dalla European Satellite Operators' Association a.s.b.l. (ESOA) e dalla Provincia Autonoma di Trento;

SENTITA, in data 4 marzo 2011, la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 8 marzo 2011, la società BT Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 9 marzo 2011, separatamente le società Vodafone Omnitel N.V. e Tiscali Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 10 marzo 2011, separatamente le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Metroweb S.p.A.,

SENTITE, in data 11 marzo 2011, separatamente la società Cisco Systems Italy S.r.l. e la European Satellite Operators' Association a.s.b.l. (ESOA);

SENTITE, in data 14 marzo 2011, la società Fastweb S.p.A. e, in audizione congiunta, l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e la società Fibra Ottica S.p.A. (FOS);

SENTITE, in data 24 marzo 2011, la società Finlombarda S.p.A. e, in audizione congiunta, la Provincia Autonoma di Trento e la società Trentino Network S.r.l.;

VISTI i contributi prodotti dalle società Telecom Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Teletu S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Metroweb S.p.A., Cisco Systems Italy S.r.l., Fastweb S.p.A., Fibra Ottica S.p.A. (FOS), Trentino Network S.r.l., Finlombarda S.p.A., Alcatel-Lucent S.p.A., Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Mediaset S.p.A., PosteMobile S.p.A. e Retelit S.p.A. nonché dall'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), dalla European Satellite Operators' Association a.s.b.l. (ESOA), dalla Provincia Autonoma di Trento, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dall'Associazione Nazionale industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo (ANITEC) e dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

CONSIDERATO, inoltre, quanto segue:

Sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 1/11/CONS

Di seguito, sono richiamate le domande oggetto di consultazione pubblica sulla base del testo di cui all'allegato B della delibera n. 1/11/CONS, nonché una versione sintetica delle risposte dei soggetti intervenuti ed infine le valutazioni dell'Autorità che tengono conto delle posizioni espresse dai soggetti intervenuti e dei conseguenti approfondimenti istruttori.

D1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione degli obblighi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D1.1 Tutti i soggetti intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorità in merito all'obbligo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, ritenendolo utile ad una più rapida diffusione delle reti NGA. Telecom Italia, tuttavia, non condivide il fatto di essere l'unico operatore cui tali obblighi sono imposti in via asimmetrica e su tutto il territorio nazionale, ritenendo che ciò possa condurre alla nascita di monopoli locali. Infatti, a parere di Telecom Italia, la pubblicazione dei propri piani di investimento ai sensi degli obblighi di trasparenza della delibera n. 731/09/CONS, porterebbe gli altri operatori a conoscenza delle aree nelle quali Telecom Italia non prevede di investire permettendo ai primi di investire liberamente in tali aree godendo del vantaggio concorrenziale di non essere soggetti ad alcun tipo di obbligo di condivisione delle infrastrutture civili.

D1.2 Tutti i soggetti intervenuti, ad eccezione di Telecom Italia, condividono l'estensione dell'obbligo di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta presenti nella tratta di accesso alla centrale e nella tratta di adduzione. Alcuni di essi, tuttavia, evidenziano la necessità di dettagliare meglio l'obbligo. Wind, in particolare, evidenzia una serie di criticità nell'attuale offerta di accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia, relative alla necessità da parte dell'operatore alternativo di duplicare i "pozzetti" per l'accesso alla fibra e di effettuare la "giunzione" tra blocchi di fibra spenta. Per contro, Telecom Italia ritiene che l'imposizione in proprio capo di un obbligo asimmetrico di accesso alla tratta di adduzione sia ingiustificato in ragione del fatto che le tratte di adduzione realizzate per la posa dei cavi in rame sono, nella maggior parte dei casi, inutilizzabili per la posa della fibra e richiedono quindi un adattamento tale da renderle, di fatto, nuove infrastrutture che, possedendo caratteristiche di *bottleneck* di rete, dovrebbero essere oggetto di regolamentazione simmetrica alla stessa stregua della tratta terminale. In merito agli obblighi relativi alla tratta di accesso alla centrale, la società ritiene che l'attuale "Offerta di Colocazione" già provveda alla fornitura di tale servizio, attraverso una modalità tecnica differente da quella proposta in consultazione, in modo sicuro, economicamente efficiente e preservando l'integrità della rete di Telecom Italia.¹

D1.3 Tutti i soggetti intervenuti, ad eccezione di Telecom Italia e di BT, condividono in larga parte la scelta dell'Autorità di imporre prezzi orientati al costo per i servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta. Telecom Italia, considerati gli ingenti investimenti ed i molteplici attori (pubblici e privati) coinvolti nello sviluppo di reti NGA, ritiene che una politica regolamentare di tipo "simmetrico" basata sull'imposizione di prezzi equi e ragionevoli sia la soluzione più efficace per assicurare uno sviluppo efficiente delle nuove reti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'Autorità adottasse un modello a costi incrementali di lungo periodo come proposto in consultazione,

¹ Il servizio esistente consiste nella posa e manutenzione di un cavo di raccordo tra lo spazio di colocazione assegnato all'operatore, la "cameretta zero" ed il pozzetto esterno dell'operatore, e non prevede quindi l'accesso diretto dell'operatore alla "cameretta zero".

Telecom Italia evidenzia che l'adozione di una metodologia di *price setting* basata su valutazioni annuali avrebbe effetti disincentivanti sugli investimenti e sullo sviluppo del mercato, in quanto porterebbe nel breve periodo a prezzi molto elevati a causa del basso livello iniziale della domanda. Secondo Telecom Italia la valutazione dei costi dovrebbe basarsi su un approccio *forward looking* che consideri un arco temporale esteso coerente con la durata degli investimenti nelle nuove reti (ad esempio 10 anni). Il prezzo (medio) ottenuto in tal modo dovrebbe rimanere costante per tutto l'orizzonte temporale considerato, in maniera da favorire la crescita dei volumi di domanda e al contempo garantire il recupero degli investimenti. L'Autorità dovrebbe inoltre, secondo l'operatore, considerare il prezzo regolamentato come un prezzo massimo (*cap*), consentendo agli operatori di "negoziare" prezzi equi e ragionevoli in funzione del contesto competitivo, del livello di rischio dell'investimento, della durata contrattuale e dei volumi venduti.

D1.4 BT ritiene invece che la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo sia inadeguata a causa dell'assenza di un'adeguata contabilità regolatoria certificata che garantisca la parità di trattamento interna-esterna. La società suggerisce quindi che i prezzi di tali servizi siano fissati sulla base di *benchmark* internazionali. Anche Wind, Fastweb e Tiscali non condividono l'adozione di una metodologia basata sui costi incrementali di lungo periodo, ritenendo più opportuno una contabilità basata sui costi storici delle infrastrutture, in maniera da tenere conto dell'ammortamento degli investimenti già realizzati negli anni passati.

D1.5 Fastweb e Tiscali non condividono la previsione fatta dall'Autorità circa la remunerazione, in una logica di parità di trattamento, dei costi di dismissione della rete in rame. Nello specifico, Tiscali non ritiene corretto che i costi di dismissione delle centrali in rame siano a carico dei soli operatori che acquistano servizi di accesso alle infrastrutture, introducendo di fatto una discriminazione di trattamento tra gli operatori. Fastweb, invece, evidenzia che la scelta di dismettere una specifica tecnologia è una libera scelta imprenditoriale dell'operatore e che quindi nessun costo di dismissione possa essere considerato pertinente ai servizi di accesso alle infrastrutture civili. Fastweb poi ritiene necessario evitare che il recupero dei costi comuni attraverso l'applicazione di un *mark-up* sui costi incrementali di rete determini una doppia attribuzione di tali costi ai servizi all'ingrosso su rame e su fibra.

D1.6 Per ciò che riguarda il *pricing* della fibra spenta, Fastweb, Wind e Tiscali si dichiarano contrari ad una valorizzazione in modalità IRU pluriennale, ritenendo al contrario più consona una modalità di *pricing* flessibile che tenga conto della durata dei contratti *retail* o al più che sia definita sulla base di un contratto IRU a breve termine – ad esempio di durata biennale – che preveda contestualmente la possibilità di effettuare, eventualmente, un *reselling* del servizio prima della scadenza del contratto *wholesale*, in maniera da ridurre il livello di rischio dell'investimento.

D1.7 Tutti i soggetti intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre la realizzazione di un database georeferenziato delle infrastrutture passive di rete

accessibile a tutti gli operatori, ritenendolo uno strumento essenziale per usufruire efficacemente delle offerte di accesso alle infrastrutture civili e di fibra spenta di Telecom Italia.

D1.8 Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità secondo il quale l'implementazione di tale *database* debba essere unicamente a suo carico, ritenendo più adeguato che la predisposizione di un *database* georeferenziato venga affrontata in un contesto più ampio che veda coinvolti tutti i soggetti (pubblici o privati) che possiedono infrastrutture passive. In tal senso, l'operatore ritiene che la predisposizione del *database* vada anche analizzato nel contesto già avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di un Inventario delle infrastrutture di tutti gli operatori. La società ritiene che il *database* così come proposto in consultazione ponga a suo carico un aggravio di costi non giustificato, estendendo gli obblighi di trasparenza oltre quanto previsto nella stessa Raccomandazione NGA.

Le valutazioni dell'Autorità

D1.9 Preliminarmente, l'Autorità osserva che – rispetto all'impostazione delineata dalla delibera n. 1/11/CONS – nella presente proposta di decisione, tenuto conto dei contributi acquisiti in occasione della consultazione pubblica nazionale ed a seguito dei necessari approfondimenti istruttori, si definisce un più articolato quadro regolamentare per le reti NGN, finalizzato in primo luogo a garantire la connotazione di rete aperta all'infrastruttura di nuova generazione di Telecom Italia, in coerenza con la soluzione tecnologica da questi adottata. Come si specificherà più avanti, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba essere soggetta ad un obbligo di accesso disaggregato alla propria rete. Questo obbligo si declina con la previsione della fornitura di diverse modalità di accesso disaggregato alle infrastrutture passive, con un nuovo autonomo servizio di accesso disaggregato *end to end* rivolto in particolare agli operatori co-locati nelle centrali di Telecom Italia. In particolare, il servizio di accesso *end to end* costituisce la più opportuna modalità di *unbundling* della fibra, in un contesto caratterizzato da scelte architetture potenzialmente diverse fra *incumbent* ed operatori alternativi. Considerato, inoltre, che le molteplici possibili combinazioni di tecnologie di accesso (FTTH, FTTB, FTTC) e di infrastruttura punto-multipunto (GPON) ovvero punto-punto (P2P), l'Autorità ritiene necessario prevedere un prodotto di accesso virtuale in centrale, c.d. VULA, che accompagni la transizione della rete di accesso e costituisca a regime una utile soluzione alternativa all'*unbundling fisico*.

D1.10 L'Autorità ritiene che i servizi di accesso alle infrastrutture civili siano essenziali per uno sviluppo ampio ed efficiente delle reti di accesso in fibra ottica. Come è ben noto, gli investimenti in infrastrutture rappresentano una parte sostanziale dei costi da sostenere per lo sviluppo delle nuove reti e, per tale ragione, si ritiene opportuno che l'obbligo di accesso alle infrastrutture continui ad applicarsi a livello nazionale, come già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS. In tal senso, l'Autorità non condivide le osservazioni di Telecom Italia in merito e ritiene che, avendo tale società a disposizione gli stessi *input* degli altri operatori ed essendo quindi in grado di sostenere una

concorrenza infrastrutturale su tutto il territorio (in quanto proprietaria dell'unica infrastruttura di accesso capillarmente diffusa), non sussistano elementi tali da far supporre la nascita di monopoli territoriali.

D1.11 Con riferimento alle osservazioni degli operatori circa le criticità di tipo tecnico riscontrate nell'attuale offerta di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno fornire in questo provvedimento alcune indicazioni circa la modalità di fornitura di tali servizi. In particolare, si ritiene opportuno che l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa alla fornitura di fibra spenta (pubblicata ai sensi dell'art. 41 della delibera n. 731/09/CONS) preveda la possibilità da parte dell'operatore alternativo di avere accesso a segmenti di fibra spenta che originano da o terminano presso: *i*) la centrale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio. La fibra spenta deve inoltre poter essere giunta presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore, dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta. In merito alla necessità di installare camerette o pozzetti addizionali per l'accesso degli operatori alla fibra spenta, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba valutare, su richiesta dell'operatore acquirente e caso per caso, la possibilità di fornire l'accesso alle proprie infrastrutture di manovra (pozzetti o camerette), al fine di evitare inutili duplicazioni, e di giuntare la fibra dell'operatore con la propria fibra preconnettorizzata. Nel caso si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba rendersi disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore e previo studio di fattibilità, a condizioni commerciali. Telecom Italia, comunque, nella realizzazione di nuove infrastrutture di manovra, deve utilizzare soluzioni che garantiscano la massima accessibilità a terzi. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia dovrà garantire l'interconnessione tra le due tratte di fibra spenta attraverso un cavetto preconnettorizzato di giunzione (i cui costi saranno a carico dell'operatore richiedente), posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospiterà sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba provvedere comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura. Telecom Italia dovrà inoltre adottare ogni misura possibile per "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, al fine di garantire l'accesso ad altri operatori.

D1.12 In merito all'obbligo di co-locazione, l'Autorità ritiene che tale obbligo debba fornire all'operatore la garanzia di poter installare, qualora ne faccia richiesta, apparati attivi e permutatori ottici passivi negli spazi disponibili in centrale. Inoltre, in caso di motivata ed accertata indisponibilità di spazio utilizzabile per la co-locazione nelle proprie centrali, Telecom Italia dovrà rendere comunque disponibili soluzioni

alternative, volte a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità dove saranno specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura.

D1.13 L'Autorità ritiene che l'Offerta di Riferimento dovrà prevedere la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta, sia in maniera disaggregata, in tutte le sue componenti e tratte, sia in maniera aggregata. In particolare Telecom Italia, al fine di consentire diversi livelli di disaggregazione della propria rete di accesso in fibra e pertanto di garantire la massima apertura della rete stessa, dovrà presentare un'offerta che preveda la fornitura separata dei seguenti servizi: *i*) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta di accesso alla centrale; *ii*) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta primaria; *iii*) giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria; *iv*) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta secondaria; *v*) accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta di adduzione; *vi*) accesso al segmento di terminazione; *vii*) co-locazione ed altri servizi accessori.

D1.14 L'Autorità ritiene inoltre sulla base della consultazione pubblica e di quanto previsto dalla Raccomandazione europea, che Telecom Italia, a prescindere dalle proprie scelte architetture per la rete NGA (GPON o P2P) debba offrire un distinto servizio di accesso disaggregato *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura in forma congiunta di tutti i servizi di cui ai punti *i-vii* del punto precedente, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultra larga al cliente finale, nonché alla predisposizione di tutte le attività necessarie a tale scopo quali, ad esempio, la qualificazione del servizio. Tale servizio si configura come un prodotto *wholesale* autonomo ed è soggetto agli obblighi di non discriminazione (ivi inclusi i *service level agreement*), trasparenza ed orientamento al costo. In sintesi l'Autorità ritiene che, tenuto conto delle attuali scelte architetture dell'*incumbent* nell'evoluzione verso le reti NGN, il servizio *wholesale* di accesso *end to end* si configuri come la soluzione di accesso disaggregato più prossima all'attuale servizio di *unbundling* su rame in centrale. Tale servizio svincola completamente gli operatori alternativi dalle scelte architetture di Telecom Italia. In prospettiva l'Autorità considererà, inoltre, ulteriori modalità di *unbundling* della fibra anche alla luce dell'evoluzione delle tecnologie WDM che interessano architetture punto-multipunto.

D1.15 In merito all'osservazione di Telecom Italia circa l'imposizione di un obbligo asimmetrico di accesso alla tratta di adduzione, l'Autorità conferma il proprio orientamento nell'imporre tale obbligo all'operatore SMP, in linea peraltro con le indicazioni della Raccomandazione NGA. In ogni caso, l'Autorità valuterà l'opportunità di imporre, in un successivo momento, obblighi di natura simmetrica laddove le infrastrutture di un operatore non SMP non siano né tecnicamente né economicamente duplicabili, come indicato nel documento in consultazione.

D1.16 Con riferimento agli obblighi relativi alla tratta di accesso alla centrale, l'Autorità evidenzia che l'obbligo previsto nell'attuale offerta di colocazione di Telecom Italia si riferisce solo alla posa ed alla manutenzione da parte della stessa dei

raccordi tra gli impianti dell'operatore alternativo presenti in centrale, la "cameretta zero" ed il pozzetto esterno di proprietà dell'operatore che accede ai servizi di *unbundling*. Il documento in consultazione propone invece di imporre un obbligo di accesso alla porzione di infrastruttura di posa che include la c.d. "cameretta zero", situata alla base delle centrali, i primi pozzetti che si incontrano dopo la "cameretta zero" ed i cunicoli tra queste due infrastrutture. Quindi, mentre quanto previsto nell'offerta di colocazione è relativo al rilegamento della rete dell'operatore alternativo con gli apparati trasmissivi collocati in centrale e si riferisce ai soli servizi su rame, gli obblighi proposti nel documento in consultazione intendono facilitare l'accesso a tutte le infrastrutture civili in rete di accesso, in modo tale da consentire all'operatore di posare i propri cavi in tali infrastrutture (ad esempio utilizzando i minitubi resi disponibili da Telecom Italia, analogamente a quanto disposto per la tratta di adduzione). L'Autorità conferma quindi il proprio orientamento in merito a tale obbligo di accesso. Laddove Telecom Italia riscontrasse l'impossibilità tecnica di fornire l'accesso a queste infrastrutture, la stessa dovrebbe essere tenuta a fornire un servizio sostitutivo che permetta il raccordo tra lo spazio di colocazione assegnato all'operatore all'interno della centrale ed il primo pozzetto esterno disponibile.

D1.17 Per quanto riguarda le osservazioni di Telecom Italia circa l'applicazione del principio dell'orientamento al costo per il *pricing* delle infrastrutture civili, l'Autorità ribadisce che tale previsione è in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA e risulta inoltre proporzionata in considerazione del ruolo rilevante che assumono tali servizi di accesso per lo sviluppo delle reti di nuova generazione e della necessità di garantire certezza regolamentare nel mercato. La stessa Commissione europea, peraltro, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento dell'Autorità recante gli obblighi regolamentari imposti nei mercati nn. 1, 4 e 5 (SG-Greffe (2009) D/8059 C(2009)8559), ha invitato l'Autorità ad adottare una metodologia di *pricing* basata sul principio dell'orientamento al costo.

D1.18 Nello specifico, l'Autorità conferma il proprio orientamento di mantenere la coerenza con le disposizioni adottate in merito agli obblighi di controllo dei prezzi dei servizi di *unbundling* della rete in rame, ritenendo opportuno che le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa siano determinate sulla base di una metodologia a costi incrementali di lungo periodo, con la previsione di un premio di rischio individuato sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA e tenendo conto delle migliori pratiche europee, aumentati di un adeguato *mark-up* per la remunerazione dei costi comuni. Si evidenzia inoltre che la determinazione delle tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa sarà svolta tenendo conto del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi, mentre i prezzi dell'offerta di fibra spenta saranno valutati tenendo conto del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Per quanto riguarda le infrastrutture di posa, la metodologia di *pricing* adottata deve tener conto dei volumi complessivi dei servizi forniti attraverso tali infrastrutture, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti sulla rete in rame o sulla rete in fibra ottica, in maniera da evitare prezzi troppo elevati nella fase iniziale

di sviluppo dei servizi in fibra e da garantire un andamento stabile dei prezzi durante la fase di migrazione dei servizi, fino allo *switch off* della rete in rame. A tale scopo, anche in coerenza con il meccanismo di *pricing* adottato per l'*unbundling* del rame, l'Autorità ritiene opportuno sviluppare un modello LRIC di tipo *bottom-up*, da definire in un futuro procedimento.

D1.19 Fino allo sviluppo di tale modello, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia proponga un'offerta per l'accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta i cui prezzi saranno soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. L'Autorità valuterà le condizioni di offerta anche, ove ritenuto necessario, tenendo conto dei seguenti criteri: *i)* allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi di accesso alle infrastrutture; *ii)* conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *iii)* applicazione del principio della parità di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, occorrerà tenere conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di infrastrutture di posa e di fibra spenta degli operatori notificati nei Paesi europei.

D1.20 In merito ai dubbi manifestati da alcuni operatori circa la previsione dell'Autorità di includere i costi di dismissione della rete in rame nella valorizzazione dei servizi di accesso alle infrastrutture civili, l'Autorità precisa che si tratta dei costi sostenuti da Telecom Italia per adattare l'infrastruttura esistente alla fornitura dei servizi NGA, in uno scenario di *overlay* della rete esistente con quella futura in fibra. In tal senso, in una logica di parità di trattamento, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori utilizzatori dell'infrastruttura debbano contribuire, in maniera proporzionale all'infrastruttura utilizzata, alla dismissione progressiva della rete in rame. La valorizzazione dei costi di dismissione della rete in rame, intesa come valore della rete in rame calcolato sulla base della vita residua utile del doppino, potrebbe essere presa in considerazione solo nel caso venga stabilito un *total replacement*, da effettuarsi in tempi brevi, della rete preesistente.

D1.21 Per ciò che riguarda le osservazioni di alcuni operatori in merito alla modalità di *pricing* della fibra spenta su base IRU pluriennale, l'Autorità osserva che il servizio di fibra spenta in rete di accesso primaria e secondaria non è vincolato alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente finale, ma può essere riutilizzato per diversi clienti finali, e quindi, in virtù di tale possibilità, non richiede una durata contrattuale strettamente vincolata alla durata minima di un contratto di fornitura di servizi al dettaglio. L'Autorità ritiene invece necessario prevedere per il servizio *end to end* di cui al punto D1.13 una modalità di *pricing* basata su un contributo di attivazione ed un canone mensile, alla stregua delle modalità di *pricing* dei servizi di *unbundling* in rame in centrale.

D1.22 Con riferimento alla realizzazione di un *database* contenente informazioni sulle infrastrutture disponibili nella rete di Telecom Italia, l'Autorità evidenzia che tra gli obblighi di trasparenza imposti dalla delibera n. 731/09/CONS è già previsto l'obbligo di realizzazione di un *database* che contenga informazioni sulla disponibilità di

infrastrutture civili e di fibra spenta, nonché sul punto di attestazione presso il quale la fibra è accessibile. Nel presente provvedimento viene quindi confermato tale obbligo in capo a Telecom Italia e vengono forniti alcuni dettagli relativi alla sua implementazione, in particolare la necessità di predisporre un sistema “georeferenziato”. L’Autorità condivide inoltre le considerazioni presenti nella Raccomandazione NGA in merito agli obblighi di trasparenza da imporre in capo all’operatore notificato (considerato n. 12), laddove la Commissione osserva che gli operatori alternativi dovrebbero in teoria avere la possibilità di installare le loro reti in fibra ottica in contemporanea con l’operatore SMP, condividendo i costi delle opere di ingegneria civile, e quindi dovrebbero poter ottenere tutte le informazioni pertinenti riguardo l’ubicazione, la capacità e la disponibilità di tali infrastrutture.

D2. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione degli obblighi di accesso al segmento di terminazione?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D2.1 Telecom Italia non condivide l’orientamento dell’Autorità di regolamentare l’accesso al segmento di terminazione imponendole in via esclusiva obblighi in qualità di operatore detentore di SMP. La società ritiene invece auspicabile che tali obblighi siano definiti nell’ambito di uno specifico provvedimento che definisca obblighi simmetrici. Una regolamentazione simmetrica del segmento di terminazione favorirebbe infatti lo sviluppo di reti NGA in un contesto concorrenziale, salvaguardando nel contempo le libere scelte imprenditoriali dell’operatore che realizza la rete.

D2.2 Diversi operatori (Wind, Tiscali, Welcome, Poste Mobile, Retelit e Vodafone), l’associazione AIIP, le società FOS, Finlombarda, Mediaset, Alcatel-Lucent, Cisco e la CGIL condividono in linea generale la previsione dell’Autorità di imporre in capo all’operatore notificato l’obbligo di accesso al segmento di terminazione. Vodafone, Wind, AIIP e FOS evidenziano tuttavia che l’accesso alla tratta terminale dovrebbe essere inteso come un obbligo addizionale e non sostitutivo dell’*unbundling* della fibra.²

D2.3 In merito all’obbligo imposto dall’Autorità di installare un permutatore ottico nel Punto di Terminazione di Edificio (PTE) che sia in grado di attestare un numero congruo di fibre (almeno quattro) per appartamento, Telecom Italia evidenzia che tale soluzione comporterebbe la realizzazione del cablaggio verticale dell’edificio con un analogo numero di fibre per appartamento. A causa dell’inefficienza della duplicazione del segmento terminale, l’operatore ritiene che tale previsione sia ingiustificata, considerato anche che l’operatore che intende realizzare la rete dovrebbe avere la facoltà di scegliere la soluzione tecnica da adottare.

D2.4 In relazione all’obbligo di accesso alla tratta terminale in rame, Telecom Italia evidenzia che l’attuale rete in rame non prevede punti di distribuzione alla base degli

² Vodafone ha partecipato alla consultazione anche per conto dell’operatore TeleTu, per cui le sue osservazioni, riportate nel presente documento, sono da intendersi anche come osservazioni di TeleTu.

edifici in grado di garantire la permutazione dei doppini tra Telecom Italia e gli altri operatori; pertanto, la Società ritiene che detto obbligo debba essere limitato ai soli casi in cui la stessa Telecom Italia intende installare una rete con architettura FTTB. Telecom Italia ritiene necessario che l'Autorità avvii un'analisi dell'impatto della tecnologia VDSL2+ *vectoring*, che comunque non è ancora adottata nella sua rete, sugli esistenti servizi di *sub-loop unbundling* per definirne l'applicabilità nel nuovo contesto tecnologico, in quanto l'accesso alla tratta terminale potrebbe essere non compatibile con tale tecnologia.

D2.5 Infine, in relazione alla metodologia di *pricing*, Telecom Italia ritiene che i servizi di accesso al segmento terminale debbano essere soggetti soltanto ad un obbligo di offerta a prezzi equi e ragionevoli e non anche ad obblighi di contabilità dei costi e di separazione contabile.

D2.6 AIIP e FOS ritengono che l'obbligo di accesso al segmento di terminazione debba permettere di installare i propri *splitter* all'interno, piuttosto che in prossimità, del pozzetto dell'*incumbent*, come invece previsto dall'attuale offerta commerciale di Telecom Italia, al fine di evitare la duplicazione di pozzetti, giunzioni e fibre di terminazione. A parere dell'associazione, inoltre, l'estensione del segmento terminale dovrebbe essere tale da consentire l'accesso ad almeno 900 unità immobiliari.

D2.7 Wind non concorda con l'Autorità in relazione all'installazione di un permutatore ottico nel PTE. L'operatore evidenzia, infatti, che l'installazione e soprattutto la gestione *on field* di un elevato numero di PTE disseminati sul territorio crei numerosi problemi a causa degli elevati costi di realizzazione e di gestione, nonché, in caso di intervento all'interno della proprietà privata, in termini di autorizzazioni per l'accesso agli edifici e di possibili contenziosi condominiali. Quest'ultima problematica viene sollevata anche da PosteMobile, che evidenzia altresì come la soluzione prevista possa avvantaggiare eccessivamente l'operatore che per primo ottiene l'accesso all'edificio. PosteMobile, inoltre, ritiene preferibile che il permutatore venga collocato sul suolo pubblico, al fine di rendere più agevole all'utente finale il passaggio da un operatore ad un altro.

D2.8 PosteMobile e Alcatel-Lucent non concordano con l'Autorità circa la previsione di posare fibra multipla nel segmento di terminazione. In particolare, PosteMobile ritiene che, nel caso di edifici privi di idonee infrastrutture di posa per il passaggio di più cavi in fibra ottica, sia preferibile adottare una soluzione monofibra poiché l'attestazione di più fibre per appartamento rischierebbe di precludere l'entrata nel mercato ai piccoli operatori non infrastrutturati che non sono in grado di arrivare fino alla base dell'edificio. Alcatel-Lucent ritiene, invece, che la fibra multipla non comporti particolari vantaggi rispetto ad una soluzione che preveda una sola fibra per appartamento ed un adeguato punto di concentrazione, in grado cioè di aggregare un congruo numero di fibre.

D2.9 Cisco, al contrario, conviene con l'Autorità circa la previsione della posa di fibra multipla, nonché sul fatto che l'accesso alla tratta terminale rappresenti un *bottleneck* e

che la duplicazione di questo segmento sia solitamente costosa ed inefficiente. La società, infatti, ritiene che non sia realisticamente realizzabile una concorrenza all'interno o in prossimità degli edifici e che non derivi alcun beneficio dal tentativo di promuovere tale competizione.

D2.10 Finlombarda ritiene necessario che, in linea con la Raccomandazione NGA, l'accesso al segmento di terminazione sia offerto dall'operatore SMP a prezzi orientati al costo, compreso, se del caso, un adeguato premio per il rischio.

Le valutazioni dell'Autorità

D2.11 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D2.12 a D2.18.

D2.12 In merito all'imposizione dell'obbligo di accesso al segmento terminale, l'Autorità evidenzia che la natura di "collo di bottiglia" di questa risorsa fisica rende giustificato e proporzionato tale obbligo per l'operatore SMP nei mercati dell'accesso e non richiede una nuova analisi delle condizioni competitive, in virtù anche della copertura pressoché totale del territorio nazionale della rete di accesso di Telecom Italia. La Raccomandazione NGA, peraltro, evidenzia la necessità di imporre obblighi di accesso alla rete dell'operatore notificato, tra i quali l'accesso al segmento terminale, e ritiene che l'imposizione di misure simmetriche per l'accesso a risorse fisiche che rappresentano un collo di bottiglia possa essere un complemento a tali obblighi. Alla luce di ciò, l'Autorità ha già riconosciuto nel documento in consultazione, l'opportunità di estendere tale obbligo in maniera simmetrica laddove le infrastrutture di un operatore non SMP non siano né tecnicamente né economicamente duplicabili.

D2.13 L'Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata da alcuni operatori circa l'imposizione dell'obbligo di accesso al segmento terminale in fibra della rete di Telecom Italia (quindi nel caso di installazione di una rete FTTH) senza limitazioni territoriali, quindi non quale sostituto dell'obbligo di *unbundling* come previsto nel documento di consultazione, al fine di garantire agli operatori la possibilità di realizzare un rete in fibra in qualsiasi parte del territorio. Tale previsione, peraltro, è coerente con l'eventuale necessità (che sarà adeguatamente vagliata) di estendere, in un secondo momento, quest'obbligo ad altri operatori.

D2.14 Con riferimento all'obbligo di accesso alla tratta terminale in rame, l'Autorità, considerata l'incertezza della domanda all'ingrosso per tale tipo di servizio, ritiene proporzionato che esso sia limitato, in prima istanza, ai soli casi in cui la stessa Telecom Italia intende installare una rete in fibra di tipo FTTB. Nei casi invece in cui Telecom Italia non installi né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame, il quale sarà concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.

D2.15 Con riferimento alla necessità, evidenziata nel documento in consultazione, di installare un permutatore ottico nel PTE che sia in grado di attestare un numero congruo

di fibre per appartamento, si accolgono le osservazioni di Telecom Italia e si ritiene opportuno che la possibilità di installare reti in fibra multipla vada considerata nell'ambito delle misure atte ad incentivare le iniziative di coinvestimento. In merito, la stessa Commissione europea, nella Raccomandazione NGA, afferma che le reti realizzate in coinvestimento e basate su linee in fibra multipla porteranno in tempi più brevi a una concorrenza effettiva nel mercato *retail*.

D2.16 Per quanto riguarda il prezzo del servizio di accesso al segmento terminale in fibra, considerato che in larga parte si tratta di infrastrutture da realizzare *ex novo*, l'Autorità ritiene che esso debba essere stabilito applicando la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo (LRIC) sulla base di un modello di tipo *bottom-up*, con la previsione di un premio di rischio individuato sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA. Tale scelta è anche coerente con l'opportunità di prevedere, in futuro, una formulazione simmetrica per tale obbligo di accesso.

D2.17 Con riferimento alle osservazioni circa l'ubicazione del PTE, l'Autorità evidenzia che, come già indicato nel documento in consultazione, tale punto debba essere localizzato alla base dell'edificio o appena al di fuori dello stesso, su suolo pubblico. Nel primo caso, al fine di facilitare l'accesso da parte di più operatori al permutatore posto alla base del palazzo, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia renda disponibile all'interno della tratta di adduzione lo spazio sufficiente a tal fine, installando un numero congruo di tubi o minitubi.

D2.18 In merito alla richiesta di Telecom Italia di avviare un'analisi dell'impatto della tecnologia *vectoring* sugli esistenti servizi di *sub-loop unbundling*, l'Autorità terrà conto di tale richiesta nell'ambito dei successivi provvedimenti regolamentari in materia di accesso all'ingrosso.

D3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione degli obblighi di accesso disaggregato alla rete in fibra nel caso di rete FTTH?
--

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D3.1 Telecom Italia ritiene che l'imposizione dell'obbligo di *unbundling* della fibra sia non proporzionata e non adeguatamente giustificata, in quanto, secondo l'operatore, non è stata valutata la possibilità che gli altri obblighi previsti – di accesso al segmento di terminazione, ai cavidotti ed alla fibra spenta – siano di per sé sufficienti a risolvere i problemi competitivi evidenziati dall'Autorità. Inoltre, Telecom Italia ritiene che non si siano verificati mutamenti dello scenario di mercato tali da far venir meno i presupposti della delibera n. 731/09/CONS e che non possano, quindi, essere previsti nuovi obblighi di accesso senza un'analisi di mercato. In aggiunta, per le stesse motivazioni già riportate al punto D1.1, Telecom Italia ritiene che l'imposizione dell'obbligo di *unbundling* solo in capo all'*incumbent* potrebbe avere effetti distorsivi sulla

concorrenza, favorendo la creazione di monopoli “territoriali” nelle aree in cui Telecom Italia stessa non intende investire.

D3.2 A parere di AIIP, Fastweb, Finlombarda, FOS, Vodafone e Wind la proposta dell’Autorità non rispetta i principi della Raccomandazione NGA per quanto riguarda la definizione, l’attuazione temporale e la limitazione geografica del rimedio di *unbundling*. A tal proposito, AIIP, Fastweb, FOS, Poste Mobile, Tiscali, Vodafone, Welcome e Wind ritengono opportuno imporre immediatamente in capo a Telecom Italia l’obbligo di *unbundling* della fibra su tutto il territorio nazionale. Vodafone sottolinea che l’accesso ai cavidotti, alla fibra spenta ed al segmento di terminazione non sono rimedi sufficienti a consentire lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano. Alcatel-Lucent afferma che la scelta dell’anno a partire dal quale imporre l’obbligo di *unbundling* deve essere svincolata dall’evoluzione tecnologica, contrariamente a quanto sembrerebbe intendersi dalla lettura del capoverso 155 del documento in consultazione.

D3.3 Cisco evidenzia che molte delle proposte formulate dall’Autorità sembrano basarsi sul presupposto che la rete si svilupperà con topologia punto-multipunto e tecnologia GPON, e che i rimedi sembrano essere concepiti in modo da sostenere l’uso di tale tecnologia, non solo da parte dell’operatore dominante, ma anche da parte degli altri operatori. A tal proposito, Cisco suggerisce di non vincolare la regolamentazione all’architettura di rete adottata e raccomanda, inoltre, di prevedere la possibilità di collocare anche apparati attivi nel punto di concentrazione. Retelit ritiene che l’architettura ideale per il servizio di *unbundling* sia quella punto-punto e propone come alternativa, qualora non fosse possibile implementare tale soluzione, un servizio di *unbundling* virtuale (in linea con la soluzione VULA proposta dal regolatore britannico OFCOM).

D3.4 Telecom Italia concorda con l’Autorità circa la definizione del servizio di *unbundling* della fibra ottica a partire da un punto di concentrazione intermedio tra la centrale locale e la sede del cliente, condividendo la considerazione dell’Autorità sull’inefficacia e l’onerosità dell’*unbundling* in centrale nel caso in cui l’operatore SMP adotti soluzioni di rete punto-multipunto. Alcatel-Lucent concorda sull’adozione del punto di concentrazione intermedio per la fornitura del servizio di *unbundling*, una volta assicurata la raggiungibilità del punto di concentrazione.

D3.5 BT, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, Welcome e Wind ritengono opportuno che il servizio di *unbundling* su fibra consista nella disaggregazione fisica di una tratta ininterrotta di fibra ottica che va dalla borchia in sede cliente al permutatore ottico in centrale. A tal proposito, Fastweb, Finlombarda e Wind affermano che la disaggregazione presso un punto intermedio non è assimilabile al servizio di *unbundling* soprattutto a causa dell’incertezza circa la localizzazione del punto intermedio, che dipende dalle scelte architettoniche di Telecom Italia e potrebbe coincidere con la base dell’edificio, rendendo la soluzione definita dall’Autorità assimilabile alla disaggregazione del segmento verticale. Tiscali, evidenziando che il costo da sostenere

per usufruire del servizio di *unbundling* è tanto maggiore quanto più lontano dalla centrale viene disposto l'ultimo gruppo di *splitter*, non condivide la definizione di punto intermedio contenuta nel documento di consultazione, in quanto comporterebbe sforzi economici per gli operatori alternativi non proporzionati alle condizioni di mercato presenti nelle aree non concorrenziali. In aggiunta, Fastweb e Tiscali evidenziano l'importanza di garantire la disponibilità di fibra spenta e cavidotti tra il punto di aggregazione e gli apparati degli operatori alternativi collocati in centrale.

D3.6 Poste Mobile e Trentino Network ritengono che la proposta di *unbundling* presso un punto di concentrazione intermedio – che presuppone, secondo Poste Mobile, la disponibilità del servizio solo nel caso di rete GPON – non stimoli adeguatamente la concorrenza degli operatori come invece risulterebbe possibile, anche sulla base dell'esperienza pregressa, con l'*unbundling* in centrale. Finlombarda ritiene che l'obbligo di accesso al nodo metropolitano – di cui alla Raccomandazione NGA – dovrebbe essere adottato come soluzione preferenziale e che altre soluzioni debbano essere previste solo in subordinate e nell'eventualità in cui la prima soluzione non sia praticabile.

D3.7 Fastweb, la Provincia di Trento, Trentino Network, Tiscali e Welcome ritengono opportuno replicare per la rete in fibra le caratteristiche dell'attuale servizio di *unbundling* su rame, al fine di garantire una competizione effettiva degli operatori alternativi. Fastweb afferma che Telecom Italia dovrebbe fornire l'intero servizio (l'accesso alla tratta in fibra dall'utente fino al punto di aggregazione, che deve aggregare un opportuno numero di clienti, la fibra spenta fino in centrale e la collocazione) attraverso un processo unico, senza che l'operatore alternativo debba intervenire *on field*. Inoltre, dalle analisi effettuate da BT emerge che, nell'ipotesi in cui gli operatori decidessero di avvalersi del servizio di collocazione in centrale, dell'accesso alla fibra spenta di Telecom Italia ed infine di un servizio di accesso ad un punto intermedio tra la centrale e il cliente finale, gli stessi non sarebbero comunque in grado, per motivi tecnici ed economici, di offrire ai propri clienti un servizio di accesso diretto in fibra equivalente a quello che offrirebbero attraverso un servizio di *unbundling* in centrale.

D3.8 Fastweb e Welcome condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione di un *pricing* orientato ai costi per i servizi di *unbundling*. In tal senso, Fastweb rileva la necessità di definire un modello di costo di tipo BU-LRIC che tenga conto dei costi di realizzazione di una rete in fibra nelle sole aree in cui Telecom Italia ha già effettivamente realizzato la sua rete in fibra e già offre servizi *wholesale*. Welcome, inoltre, ritiene corretto prevedere un opportuno premio di rischio da incorporare nel costo del capitale.

D3.9 Wind ritiene che il servizio di *unbundling* su fibra debba essere offerto alle stesse condizioni economiche del servizio di *unbundling* su rame, al fine di preservare il livello concorrenziale del mercato e di incentivare lo *switch off* dal rame alla fibra ottica

(agevolando la migrazione sulla nuova rete anche di quei clienti che non sono attratti dai nuovi servizi su fibra).

D3.10 La CGIL ritiene che le tariffe del servizio di *unbundling* dovrebbero incorporare un *risk premium* inversamente proporzionale alla domanda di utenti e servizi e che i prezzi non dovrebbero essere orientati al costo se non nelle aree chiaramente a “fallimento di mercato”, dove andrebbero previste misure compensative per l’eventuale unico operatore che realizza la rete.

D3.11 Con riferimento al servizio di collocazione, Vodafone e la Provincia di Trento condividono l’orientamento dell’Autorità di imporre in capo a Telecom Italia l’obbligo di fornitura del servizio di collocazione in centrale. A tal riguardo, Tiscali ritiene opportuno che, analogamente a quanto avviene per i servizi su rame, siano previste modalità di collocazione fisica sia interna che esterna alla centrale e di collocazione virtuale laddove non siano rese immediatamente disponibili soluzioni di collocazione fisica.

D3.12 Fermo restando la necessità di imporre in capo a Telecom Italia l’obbligo di *unbundling* in centrale, Fastweb ritiene opportuno prevedere anche un obbligo di *sub-loop unbundling* (relativo ad un tratto di fibra ininterrotto da casa dell’utente ad un punto di aggregazione intermedio che aggrega un opportuno numero di utenti finali) ed i relativi servizi accessori di collocazione.

Le valutazioni dell’Autorità

D3.13 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l’Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D3.14 a D3.17.

D3.14 In merito all’osservazione di Telecom Italia circa l’impossibilità di prevedere nuovi obblighi senza aver effettuato una nuova analisi di mercato, l’Autorità ribadisce che la delibera n. 731/09/CONS aveva già previsto la possibilità di procedere ad un riesame degli obblighi stabiliti per i servizi su reti NGA, e quindi anche dell’obbligo di *unbundling* della fibra, una volta che fosse stato definito, con la pubblicazione della Raccomandazione NGA, il quadro regolamentare di riferimento e fosse stata disponibile la proposta non vincolante del Comitato NGN Italia. Ad oggi, oltre ad essere stati pubblicati entrambi i documenti citati, il quadro di sviluppo della rete in fibra di Telecom Italia per i prossimi anni è stato chiarito sia riguardo alla localizzazione degli investimenti sia alle scelte architettoniche. Inoltre, la sperimentazione commerciale dei servizi NGA da parte di Telecom Italia è in fase di avvio, a seguito dell’autorizzazione dell’Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CONS.

D3.15 Con riferimento all’imposizione dell’obbligo di *unbundling* della fibra in centrale, l’Autorità ritiene che gli obblighi di accesso alla rete passiva di Telecom Italia, ed in particolare l’obbligo di accesso disaggregato *end to end* descritto in precedenza, permettano all’operatore alternativo di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali in maniera equivalente, ai sensi di quanto indicato anche nel considerato

(21) della Raccomandazione NGA. Il servizio *end to end* rappresenta quindi l'unica soluzione, coerente con le scelte tecnologiche ed architetture adottate dall'*incumbent* per la propria rete in fibra, che permette e favorisce la coesistenza di reti in fibra realizzate mediante architetture diverse, punto-multipunto oppure punto-punto, adottate dai singoli operatori sulla base dei propri piani di investimento. A tal fine, il servizio in oggetto dovrà essere disponibile senza limitazioni temporali e geografiche ed a prezzi orientati al costo, come indicato nelle valutazioni in merito alla domanda D.1.

D3.16 In aggiunta a ciò, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia fornisca un servizio di accesso *bitstream* su fibra di livello 2 (Ethernet) con interconnessione presso la centrale locale, che si caratterizzi come un servizio di *unbundling* virtuale (*Virtual Unbundling Local Access*, VULA), così da permettere, come meglio specificato nelle valutazioni relative alla domanda D.8, un elevato livello di configurabilità del servizio all'operatore che acquista il servizio all'ingrosso, rafforzando ulteriormente il livello di "apertura" della rete in fibra di Telecom Italia.

D3.17 Come già anticipato e come anche suggerito dalla raccomandazione NGA, l'Autorità si riserva di rivedere l'impianto regolamentare in materia di reti NGN agli esiti del monitoraggio della prima fase di offerta, anche in relazione alla evoluzione della rete di Telecom Italia, nonché alla luce dell'evoluzione delle tecnologie tra cui anche la tecnica di multiplazione WDM, che potrebbero rendere disponibili in futuro ulteriori soluzioni di *unbundling*, anche a distanza superiore del livello di centrale locale.

D4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle previsioni di coinvestimento per le infrastrutture di ingegneria civile, di accesso al segmento di terminazione e di accesso disaggregato alla rete FTTH?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti.

D4.1 Tutti i soggetti intervenuti, eccetto AIIP, condividono l'orientamento generale dell'Autorità in merito alle previsioni di coinvestimento per le infrastrutture di ingegneria civile, di accesso al segmento di terminazione e di accesso disaggregato alla rete FTTH. In tal senso, il coinvestimento è unanimemente riconosciuto quale strumento atto a promuovere un modello efficiente di sviluppo della rete NGA, che riduca il rischio dell'investimento e garantisca la diffusione dei servizi a banda ultralarga al maggior numero di clienti finali.

D4.2 AIIP, in particolare, ritiene che dal documento in consultazione si evince che l'Autorità considera il coinvestimento solo come ipotesi residuale da applicarsi nelle aree nelle quali Telecom Italia non intende investire nella NGAN e sottolinea la scarsità di misure intese a favorire investimenti comuni da parte dei diversi operatori.

D4.3 Telecom Italia evidenzia di aver pubblicato, già dal 2009, in ottemperanza all'Impegno n. 9.3, una proposta tecnica ed economica ad estensione nazionale per la condivisione dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo

di reti FTTX. A tal proposito, l'operatore evidenzia di aver stipulato e rinnovato, sulla base di tale offerta, accordi con undici operatori e di avere, allo stato, in fase di sviluppo operativo ulteriori accordi con riferimento a numerose nuove tratte.

D4.4 Tuttavia, Telecom Italia non condivide la modalità, proposta dall'Autorità, di promozione del coinvestimento attraverso l'imposizione di un obbligo di pubblicazione in dettaglio dei propri piani di investimento. Tale obbligo è, secondo Telecom Italia, atipico ed illegittimo, escluso dal perimetro individuato dalla Raccomandazione NGA, ed inoltre comporta la diffusione di informazioni commercialmente sensibili. Telecom Italia sottolinea che la Raccomandazione NGA non considera il coinvestimento come uno dei possibili *remedies* da imporre all'operatore SMP ma piuttosto come una pratica da incentivare.

D4.5 L'operatore evidenzia, peraltro, che la trasparenza delle informazioni circa lo sviluppo della rete NGA di Telecom Italia è già assicurata dal "Piano della Rete di Accesso di Nuova Generazione (NGAN)", reso disponibile in conformità all'Impegno 6.2 lettera b. Per quanto riguarda poi l'obbligo di pubblicare un'offerta di coinvestimento nelle aree escluse dal proprio piano industriale, Telecom Italia reputa anch'esso atipico ed illegittimo, in quanto obbligherebbe l'operatore a promuovere investimenti in zone escluse dal piano industriale liberamente scelto dall'azienda e ritiene, invece, adeguata a tal proposito la normativa europea sugli Aiuti di Stato, nel cui ambito è attiva l'iniziativa "Italia Digitale" del Governo.

D4.6 In conclusione, Telecom Italia ritiene che una regolamentazione che incentivi il coinvestimento possa essere realizzata attraverso l'adozione di una "disciplina dell'annuncio" simmetrica per tutti gli operatori, coerente con quella già prevista per Telecom Italia in ottemperanza all'Impegno n. 9.3, ed il riconoscimento della diversa situazione concorrenziale che si può manifestare nelle aree interessate dal coinvestimento, con il conseguente alleggerimento degli obblighi in capo all'operatore SMP.

D4.7 Wind ritiene che il principio del coinvestimento debba essere un obbligo e non un semplice suggerimento/indirizzo, applicabile anche nei casi in cui Telecom Italia investa in *partnership* con soggetti pubblici.

D4.8 Vodafone afferma che per definire un modello di coinvestimento efficace ed effettivamente realizzabile è essenziale che siano chiariti puntualmente i seguenti aspetti: *i*) l'oggetto del coinvestimento, *ii*) la disciplina dell'annuncio, *iii*) i tempi di preavviso, *iv*) le condizioni economiche. Per quanto riguarda il primo punto, premessa indispensabile, secondo l'operatore, è prevedere una forma di coinvestimento che lasci ai soggetti partecipanti piena autonomia sulla scelta della soluzione architettonica e tecnologica e sulla realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture realizzate. Per quanto concerne le informazioni comunicate da Telecom Italia ai fini del coinvestimento, l'annuncio dovrebbe contenere almeno: *i*) il piano tecnico con le informazioni relative alle centrali oggetto dell'investimento e le unità immobiliari che si intende coprire in primaria e in secondaria, *ii*) il tempo massimo per la definizione del

progetto e l'avvio dei lavori, *iii*) il tempo massimo per il completamento dei lavori. Vodafone ritiene, inoltre, che Telecom Italia debba dare un preavviso di almeno 12 mesi rispetto alla data in cui intende avviare le attività di realizzazione, in maniera da garantire una piena partecipazione ai soggetti interessati.

D4.9 Fastweb ritiene necessario promuovere un modello di coinvestimento basato sulla costituzione di società separate – uniche a livello nazionale o specifiche sul territorio – partecipate dai vari operatori e dai soggetti pubblici, privati e/o finanziatori istituzionali, che siano dedicate alla realizzazione e gestione della rete passiva che sarà poi ceduta a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori del mercato a valle, azionisti o meno della società della rete. Tale modello avrebbe il pregio di massimizzare il ritorno degli investimenti, evitando inefficienti duplicazioni di rete, e al tempo stesso favorirebbe un modello competitivo basato sulla capacità degli operatori a valle di competere sulla differenziazione e l'innovazione dei servizi, massimizzando il *surplus* del consumatore. Fastweb, inoltre, ritiene che l'imposizione dell'obbligo di *unbundling* – facendo venir meno la possibilità di realizzare reti NGA in chiave selettiva ed escludente – potrebbe incentivare l'*incumbent* ad adottare modelli di coinvestimento basati su architetture aperte, come quello sopra descritto.

Le valutazioni dell'Autorità

D4.10 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D4.11 a D4.14.

D4.11 In merito al tema del coinvestimento, l'Autorità ribadisce la propria volontà di incentivare la cooperazione tra tutti gli operatori nella realizzazione delle diverse componenti delle nuove reti d'accesso, senza limitare tali forme di cooperazione a specifiche aree del territorio italiano. L'Autorità, inoltre, concorda con le osservazioni di Telecom Italia circa l'opportunità di non imporre alla stessa l'obbligo di pubblicare un'offerta di coinvestimento nelle aree escluse dal proprio piano industriale.

D4.12 L'Autorità ritiene che una soluzione che possa facilitare la condivisione dei rischi tra l'operatore *incumbent* e gli operatori alternativi, in un'ottica anche di razionalizzazione delle risorse, sia rappresentata dalla previsione di un meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete. Si tratta, in particolare, di imporre a Telecom Italia, nel caso la stessa intenda costruire nuove infrastrutture di accesso in fibra, di invitare, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare, con significativo anticipo, la propria volontà di acquistare i suddetti servizi.

D4.13 Per quanto concerne le modalità dell'annuncio di cui al punto precedente, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia pubblichi sul proprio portale *wholesale*, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la proposta di progetto almeno 9 mesi prima della data di inizio dei lavori. L'annuncio dovrà riportare l'oggetto del progetto, il piano tecnico, i tempi di progettazione ed avvio dei lavori, nonché i tempi massimi per

il completamento degli stessi ed, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare la propria volontà di acquistare i servizi di accesso, che ragionevolmente non potrà essere inferiore a 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio.

D4.14 In ogni caso, il meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui sopra non pregiudica forme più avanzate sul piano tecnico ed economico per la condivisione degli investimenti e dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra, che Telecom Italia deve presentare conformemente all'Impegno n. 9.3. Le iniziative di coinvestimento, alla luce di quanto indicato dalla Raccomandazione NGA, saranno esaminate dall'Autorità sia ai fini della verifica degli obblighi previsti in capo all'operatore notificato, sia nell'ambito delle future analisi di mercato al fine della verifica dell'esistenza di mercati geografici separati.

D5. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione degli obblighi di accesso alla rete in fibra nel caso di rete FTTN?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D5.1 Gli operatori Vodafone, Wind, Tiscali e Retelit, le società Alcatel-Lucent e la CGIL condividono l'orientamento dell'Autorità circa l'estensione, nel caso di rete FTTN, dell'obbligo di fornitura del servizio di *sub-loop unbundling* della tratta terminale in rame anche al caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di strada della rete in rame esistente.

D5.2 Telecom Italia, invece, non condivide gli orientamenti dell'Autorità, evidenziando che sarà possibile fornire il servizio di *sub-loop unbundling* in punti diversi dall'armadio di distribuzione solo nel caso in cui lo sviluppo della rete NGA comporti la riorganizzazione impiantistica della rete in rame esistente e, pertanto, ritiene opportuno che l'Autorità limiti l'obbligo di *sub-loop unbundling* a tali casi. Riguardo all'utilizzo della tecnologia VDSL2+ *vectoring*, Telecom Italia ribadisce quanto già riportato al punto D2.4.

D5.3 Vodafone, Wind e Tiscali sottolineano che, al fine di rendere il servizio di *sub-loop unbundling* effettivamente accessibile agli operatori alternativi, l'Autorità dovrebbe prevedere disposizioni volte ad assicurare l'adeguatezza degli spazi per la collocazione. Vodafone ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia integri la propria offerta di riferimento rendendo disponibili anche i servizi accessori di *backhaul* in fibra o *backhaul* Ethernet. Wind evidenzia che laddove non fosse tecnicamente o economicamente possibile consentire agli operatori alternativi di installare i propri modem VDSL2 nel *cabinet*, Telecom Italia dovrà permettere agli stessi di installare i propri apparati in un punto di concentrazione adiacente. Tiscali infine ritiene che Telecom Italia debba predisporre uno spazio adeguato per l'alloggiamento di 4/5 operatori.

D5.4 Wind e Alcatel-Lucent rilevano che la presenza di apparati attivi di diversi operatori in un unico armadio di strada comporta problemi di spazio, sicurezza, raffreddamento, rumore e alimentazione. Pertanto, Wind ritiene che la soluzione FTTN debba essere limitata ai soli casi in cui non sia possibile raggiungere l'utente finale con la fibra, mentre Alcatel-Lucent suggerisce di approfondire sia gli aspetti tecnologici – la cui evoluzione spinge verso minori consumi energetici ed ingombri – sia il possibile impianto legale atto a favorire l'installazione dei *cabinet*. Retelit, pur evidenziando che l'architettura FTTN per le reti in fibra non sia *future-proof*, ritiene che la soluzione proposta dall'Autorità sia l'unica perseguibile nel caso in cui vincoli specifici rendano necessario adottare tale architettura di rete.

D5.5 AIIP e FOS ritengono che quanto previsto dall'Autorità in relazione all'imposizione dell'obbligo di accesso in caso di rete FTTN potrebbe incentivare l'utilizzo della tecnologia VDSL2, procrastinando quindi, specie nelle aree grigie, la diffusione della NGAN in favore di vecchie tecnologie.

Le valutazioni dell'Autorità

D5.6 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D5.7 a D5.10.

D5.7 L'Autorità condivide l'osservazione di Telecom Italia circa la necessità di prevedere che il servizio di *sub-loop unbundling* sia fornito in punti diversi dall'armadio di distribuzione solo nel caso in cui lo sviluppo della rete NGA comporti la riorganizzazione impiantistica della rete in rame esistente. Infatti, lo scopo della proposta dell'Autorità è proprio quello di estendere la validità dell'obbligo di *sub-loop unbundling* al caso in cui Telecom Italia, nel riorganizzare la propria rete, dovesse modificare la posizione attuale degli armadi di distribuzione.

D5.8 Con riferimento alla necessità, evidenziata dagli operatori, di assicurare l'adeguatezza degli spazi di collocazione per il servizio di *sub-loop unbundling*, l'Autorità osserva che l'obbligo di collocazione è già imposto ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e che, dunque, eventuali problematiche potranno essere affrontate nell'ambito della valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi del mercato n.4.

D5.9 In merito alle richieste di alcuni operatori circa la necessità di prevedere espliciti servizi accessori al *sub-loop unbundling* (servizi di *backhaul*), l'Autorità ritiene che gli obblighi di accesso alle infrastrutture civili (cavidotti e fibra spenta), così come previsti nel documento in consultazione, siano sufficienti a garantire la possibilità di utilizzare il servizio di *sub-loop unbundling*.

D5.10 In risposta alle osservazioni di AIIP e FOS, l'Autorità chiarisce che l'imposizione dell'obbligo di accesso in caso di rete FTTN non ha la finalità di incentivare l'utilizzo della soluzione VDSL2 ma piuttosto, come già anticipato sopra, quella di assicurare all'operatore alternativo un servizio analogo al *sub-loop unbundling*

nel caso in cui Telecom Italia, nel riorganizzare la propria rete, debba modificare la posizione attuale degli armadi di distribuzione.

D6. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla previsione di un premio di rischio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D6.1 In generale, tutti i soggetti intervenuti condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alla previsione di un premio di rischio, incorporato nel costo del capitale, ai fini della definizione dei prezzi dei servizi di accesso fisico e virtuale alle reti in fibra ottica di nuova costruzione. Tuttavia Telecom Italia, AIIP e FOS non condividono quanto proposto dall’Autorità, laddove quest’ultima ritiene opportuno considerare un adeguato *risk premium* unicamente in quelle situazioni in cui non sia possibile sviluppare forme di coinvestimento per la realizzazione di reti NGA, in quanto ritengono che la presenza di più operatori riduca solo uno dei fattori che determinano la rischiosità dell’investimento (ossia la dimensione dei costi che devono essere sostenuti), lasciando inalterati tutti gli altri (*sunk cost*, incertezza della domanda dei nuovi servizi, evoluzione tecnologica e fattori macro economici).

D6.2 Alcatel-Lucent, Finlombarda e Vodafone, diversamente, condividono la previsione di un premio di rischio da applicarsi solo in quelle situazioni in cui non si siano sviluppate forme di coinvestimento. Vodafone, inoltre, sottolinea che l’introduzione di un *risk premium* specifico per la rete in fibra diverso da quello per la rete in rame sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, che specifica che il valore del WACC, poi calcolato con la delibera n. 578/10/CONS, si applica a tutti i servizi regolamentati di rete fissa all’ingrosso. Ciò inoltre risulterebbe ingiustificato nel contesto del mercato italiano, dove sono presenti tutti i fattori indicati nella Raccomandazione NGA quali elementi concorrenti alla diminuzione del rischio legato agli investimenti in un’infrastruttura in fibra.

D6.3 Per quanto riguarda la metodologia da adottare per la valutazione del *risk premium*, Telecom Italia sostiene che essa debba essere conforme a quanto previsto all’allegato I, punto 6, della Raccomandazione NGA e coerente con la metodologia utilizzata per la valutazione del costo del capitale. La società ritiene inoltre necessario indicare già nel presente provvedimento le linee guida metodologiche che saranno adottate per la valutazione del *risk premium*.

D6.4 Tiscali ritiene necessaria un’analisi preliminare delle condizioni di mercato al fine di valutare l’effettiva necessità di riconoscere un *risk premium* e giungere in tal caso ad una sua stima. A tal proposito, Tiscali ritiene necessario che siano forniti maggiori dettagli sui criteri che saranno adottati per la determinazione del *risk premium*.

D6.5 Fastweb sostiene che la determinazione del *risk premium* dovrà essere valutata caso per caso dall’Autorità sulla base di un apposito procedimento e con il coinvolgimento di tutti gli attori del mercato. Secondo Fastweb, l’incentivo agli

investimenti fornito dovrà essere bilanciato dall'esigenza di evitare il riconoscimento di rendite ingiustificate all'operatore dominante. Poiché i fattori di rischio possono variare nel tempo, inoltre, secondo l'operatore il valore del *risk premium* dovrà essere riesaminato ad intervalli periodici, coincidenti con gli intervalli regolatori sia per le analisi di mercato sia per la revisione di modelli economici volti alla definizione dei prezzi per i servizi di accesso all'ingrosso.

D6.6 Wind ritiene opportuna la previsione di un premio di rischio se circoscritta alle opere di nuova realizzazione e destinate allo sviluppo della rete in fibra. Il *risk premium* dovrebbe inoltre essere ponderato in base al peso relativo delle infrastrutture di nuova costruzione rispetto a quelle esistenti per il rame. Wind inoltre ritiene non opportuno riconoscere un premio di rischio per l'operatore SMP nel caso in cui la rete in fibra venga finanziata prevalentemente da enti pubblici.

Le valutazioni dell'Autorità

D6.7 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D6.8 a 6.10.

D6.8 Il riconoscimento di un *risk premium* rappresenta un meccanismo incentivante per lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi in fibra; analogamente, il coinvestimento nello sviluppo di reti NGA è uno strumento che consente di ridurre i costi ed i rischi connessi a tale sviluppo. In tal senso l'Autorità, nel prevedere l'applicazione di un *risk premium*, da un lato, e nell'incentivare lo sviluppo di forme di coinvestimento, dall'altro, intende rendere disponibili agli operatori due soluzioni alternative per affrontare i rischi connessi allo sviluppo delle nuove reti. Si evidenzia, inoltre, che anche in assenza di un premio aggiuntivo, la remunerazione del costo del capitale è garantita dall'applicazione di un opportuno WACC nella definizione del prezzo dei servizi all'ingrosso.

D6.9 Con riferimento all'osservazione di Vodafone circa l'introduzione di un *risk premium* specifico per la rete in fibra diverso da quello per la rete in rame, l'Autorità evidenzia che la delibera n. 731/09/CONS fa riferimento ad un WACC applicabile a tutti i servizi di accesso regolamentati, senza alcuna specifica previsione in merito ai servizi su fibra, tra l'altro non ancora disponibili in quel momento. Successivamente, la delibera n. 578/10/CONS ha stabilito i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame ed il relativo WACC da applicare. Nel settembre 2010 è stata adottata la Raccomandazione NGA, che ha evidenziato, per i servizi di accesso su fibra, l'opportunità di prevedere altresì un adeguato *risk premium*, incorporato nel costo del capitale, riconoscendo una differenza sostanziale nel rischio sperimentato da una società che investe oggi nella realizzazione di una rete NGA rispetto a quello relativo all'attuale rete in rame. L'Autorità, pertanto, nell'ambito dei procedimenti per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia, valuterà il

premio di rischio da applicarsi, seguendo anche le indicazioni contenute nella Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee.

D6.10 In merito all'osservazione di Wind secondo cui un opportuno premio di rischio dovrebbe essere applicato limitatamente alle situazioni di sviluppo di nuove infrastrutture utilizzate per la realizzazione di reti NGA, l'Autorità evidenzia di essersi già espressa nel documento in consultazione – per il *pricing* delle infrastrutture di posa. In generale, come già anticipato al punto precedente, la valutazione del premio di rischio verrà affrontata dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia. In tali valutazioni, l'Autorità terrà in considerazione le indicazioni in merito fornite nella Raccomandazione NGA, nonché le osservazioni dei partecipanti alla presente consultazione pubblica.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità a riservarsi la facoltà di prevedere eventuali obblighi in capo ad operatori non SMP, qualora le infrastrutture di cui questi ultimi siano titolari non risultino duplicabili, per ragioni tecniche e/o economiche?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D7.1 La quasi totalità dei soggetti intervenuti condivide l'orientamento dell'Autorità circa la possibilità di imporre obblighi simmetrici in capo a tutti gli operatori titolari di infrastrutture non replicabili tecnicamente e/o economicamente. Alcuni di essi esprimono inoltre una serie di considerazioni che si riportano sinteticamente nel seguito.

D7.2 Telecom Italia rileva che sia il segmento di terminazione sia la tratta di adduzione rappresentano dei *bottlenecks* di rete, in quanto il loro sviluppo, coinvolgendo anche la proprietà privata degli edifici, richiede un'autorizzazione alla posa di una nuova infrastruttura che risulta difficile – quasi sempre impossibile – da ottenere in presenza di un'altra infrastruttura già esistente. In questo contesto, secondo Telecom Italia, l'imposizione di obblighi asimmetrici sui due elementi di rete succitati sarebbe non proporzionata e non giustificata dal livello di competizione infrastrutturale già raggiunto nelle aree in cui la società intende investire in reti NGA. Telecom Italia rileva infatti che già oggi esistono clienti in fibra di altri operatori; in questo senso, l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alla tratta di adduzione ed al segmento di terminazione si rende necessaria per garantire a tali utenti la possibilità di cambiare operatore. Telecom Italia, pertanto, auspica che l'Autorità adotti una regolamentazione simmetrica per questi elementi già a partire dalle fasi iniziali dello sviluppo delle reti di accesso NGA.

D7.3 Vodafone sottolinea che gli obblighi simmetrici devono essere considerati complementari, e mai sostitutivi, degli obblighi imposti in capo a Telecom Italia, in quanto non sufficienti, da soli, a consentire lo sviluppo di un contesto di mercato concorrenziale. Tiscali, pur condividendo in linea generale la necessità di imporre

obblighi simmetrici, osserva che la declinazione di tali obblighi per gli operatori che non sono notificati quali aventi SMP non possa essere identica a quella prevista per l'operatore notificato.

D7.4 Fastweb, pur rilevando di non essere contraria, in linea di principio, all'imposizione di obblighi simmetrici, precisa che, in coerenza con il quadro regolamentare, l'Autorità dovrà valutare di volta in volta l'effettiva proporzionalità di tali misure, sulla base delle specificità delle aree in cui si trovano le infrastrutture da assoggettare agli obblighi e tenendo conto della natura dell'operatore titolare delle stesse. In particolare, la società rileva che, nell'ambito del procedimento relativo all'imposizione di obblighi simmetrici, si debba verificare, mediante procedure trasparenti e di consultazione pubblica, la sussistenza delle circostanze necessarie a tale imposizione, ossia che le infrastrutture coinvolte non siano tecnicamente o economicamente duplicabili. La società inoltre sottolinea che, qualora tale necessità venga ravvisata, l'Autorità debba verificare tutti gli impatti tecnici ed economici dell'imposizione dell'obbligo di condivisione ad un soggetto non SMP e, in particolare: *i)* gli oneri che l'operatore sosterebbe per condividere l'infrastruttura; *ii)* gli impatti di natura tecnica derivanti dalla condivisione; *iii)* le condizioni di utilizzo e di eventuale saturazione dell'infrastruttura.

D7.5 Inoltre, con riferimento agli obblighi simmetrici di accesso al segmento terminale di rete, Fastweb ritiene che nel caso di clientela *business* non sussista il presupposto – ossia la presenza di ostacoli di natura economica alla duplicazione di tale porzione di rete – per l'imposizione di un obbligo di accesso, in considerazione di vari fattori distintivi rispetto al caso di clientela residenziale (durata mediamente più lunga dei contratti ed ARPU maggiore nel caso dei clienti *business*).

D7.6 Retelit ritiene opportuno imporre a tutti gli operatori un obbligo di accesso alle infrastrutture di proprietà, a condizioni ragionevoli, non discriminatorie ed in grado di remunerare gli investimenti, in generale, ed a prezzi orientati al costo nel caso di infrastrutture realizzate con fondi pubblici.

D7.7 Wind ritiene che nel contesto attuale – in cui Telecom Italia risulta ancora fortemente avvantaggiata a causa della propria posizione di dominanza – non appare proporzionato un obbligo simmetrico di accesso alle infrastrutture e che gli operatori non SMP, nel caso in cui abbiano la proprietà esclusiva di un'infrastruttura non duplicabile, debbano poter accordarsi con la parte richiedente attraverso una libera negoziazione commerciale.

D7.8 Metroweb ritiene non giustificata e non proporzionata l'imposizione di obblighi di accesso alle infrastrutture di posa in capo a soggetti, quali Metroweb, che non essendo presenti nel mercato dei servizi finali garantiscono, per forza di cose, un accesso neutrale alla propria rete. La società sottolinea inoltre che tale obbligo deprimerebbe il proprio *business*, mettendo a rischio i piani di investimento nello sviluppo di infrastrutture di rete. La società rileva inoltre che l'art. 12 della Direttiva Quadro non impone un obbligo generalizzato di condivisione delle infrastrutture di rete,

ma piuttosto conferisce al regolatore il potere discrezionale di valutare, caso per caso, l'eventuale adozione di misure differenziate ove vi siano, come nel caso di specie, esigenze obiettive. La società evidenzia poi che, laddove sia resa disponibile la fibra ottica nelle infrastrutture civili, viene meno il presupposto stesso per l'imposizione di un obbligo simmetrico (non replicabilità tecnica e/o economica) e sottolinea, infine, che gli unici casi di imposizione in Europa di un obbligo simmetrico di accesso alle infrastrutture riguardano il cablaggio verticale dell'edificio.

Le valutazioni dell'Autorità

D7.9 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate al punto D7.10.

D7.10 L'Autorità, nel ribadire la propria intenzione di riservarsi la possibilità di imporre eventuali obblighi di condivisione delle infrastrutture ad operatori non SMP, ritiene che le questioni sollevate dai partecipanti alla consultazione vadano analizzate successivamente al recepimento del nuovo quadro regolamentare europeo, nell'ambito di un eventuale apposito procedimento volto a valutare l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture che abbiano natura di *bottleneck*.

D8. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione degli obblighi di accesso a larga banda all'ingrosso?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

D8.1 Tutti i soggetti intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre un obbligo di accesso *bitstream* su fibra.

D8.2 Telecom Italia, tuttavia, pur condividendo la scelta di modulare l'obbligo di accesso *bitstream* su base geografica, ritiene che la sua imposizione nelle aree che già oggi presentano una competizione infrastrutturale tra diverse reti NGA sia ingiustificata e dannosa per la concorrenza, in quanto in queste aree la contendibilità del cliente finale è già garantita dall'esistenza di una pluralità di reti. Inoltre, qualora in seguito ad una analisi di mercato si dovesse riscontrare la necessità di imporre l'obbligo di *unbundling* della fibra, l'obbligo di accesso *bitstream* dovrebbe essere rimosso anche nelle aree non competitive, come suggerito dalla Raccomandazione NGA.

D8.3 Tutti gli altri soggetti intervenuti, invece, non condividono l'orientamento dell'Autorità di rimuovere l'obbligo di accesso *bitstream* nelle aree non competitive una volta passato un congruo lasso di tempo (12/24 mesi) dalla disponibilità di un'offerta di *unbundling*, ritenendo che tale soluzione sia in contrasto con la Raccomandazione NGA e che un'eventuale rimozione del *bitstream* possa avvenire solo a seguito di un'analisi di mercato che ne confermi l'opportunità. In particolare, Tiscali ed AIIP ritengono che tale rimozione sia in contrasto con il principio della *ladder of investment* in quanto essa cristallizzerebbe il tessuto competitivo del mercato, limitando la concorrenza ai soli

operatori presenti prima della rimozione dell'obbligo, inibendo di fatto l'ingresso di nuovi operatori. AIIP ritiene che una decisione simile possa essere presa solo nel caso in cui si evidenziasse l'esistenza di un'effettiva concorrenza nel mercato 5 (accesso a banda larga all'ingrosso) attraverso la disponibilità di una pluralità di offerte *bitstream* su reti NGA, mentre Fastweb ritiene che la rimozione dell'obbligo possa essere attuata esclusivamente nel caso in cui siano presenti condizioni di fornitura dell'*unbundling* della fibra equivalenti a quelle attualmente presenti sulla rete in rame.

D8.4 Tiscali, Wind, Fastweb e AIIP ritengono necessario che, comunque, nel caso in cui l'Autorità confermasse i propri orientamenti, sia previsto che la rimozione dell'obbligo di accesso *bitstream* avvenga non prima di 24/48 mesi, o almeno non prima di un periodo di tempo che permetta il pieno ammortamento di tutti gli impianti. A tal proposito, Fastweb ritiene necessario che, per determinare i tempi di migrazione dai servizi *bitstream* ai servizi *unbundling*, si chiarisca innanzitutto la definizione di centrale "aperta ai servizi di *unbundling* della fibra" così come fatto per i servizi su rame nella delibera n. 694/06/CONS (art. 3 comma 2). Fastweb ritiene, infatti, che la migrazione dei clienti da *bitstream* ad *unbundling* dovrebbe avvenire in un periodo di tempo che va dai 12 ai 24 mesi successivi all'apertura della centrale ai servizi di *unbundling*; in tal senso, sarebbe necessario complessivamente un tempo di migrazione pari a 48 mesi.

D8.5 AIIP e BT ritengono che le previsioni regolamentari relative al *bitstream* siano particolarmente problematiche per gli operatori che si rivolgono al mercato *business*, a causa dell'elevata dispersione sul territorio di tale tipologia di clientela. A parere di BT, in generale, non è corretto pensare che un modello di competizione basato sui servizi – realizzato attraverso la disponibilità di rimedi attivi – comporti il rischio di *free riding* degli investimenti dell'*incumbent*, in considerazione della necessità per gli operatori come BT di basare le proprie soluzioni, per motivi di scala, anche sull'utilizzo di offerte *bitstream*. BT evidenzia la necessità, ad ogni modo, di prevedere l'obbligo per l'operatore notificato di garantire la prosecuzione della fornitura del servizio *bitstream* agli operatori che hanno già attivato il servizio.

D8.6 In generale, tutti gli operatori alternativi chiedono che siano forniti maggiori dettagli nella delibera finale in merito ai punti di interconnessione che saranno disponibili per i servizi di accesso *bitstream* su fibra.

D8.7 Telecom Italia, sottolineando che la propria rete NGA verrà attestata sulla rete di *backhaul* in tecnologia Ethernet, ritiene inapplicabile l'obbligo di fornitura del servizio di trasporto della banda *bitstream* su fibra attraverso la tecnologia ATM, a causa delle profonde differenze tecniche esistenti tra le catene impiantistiche dei servizi di trasporto Ethernet ed ATM. Telecom Italia ritiene poi che i punti di interconnessione per la fornitura del servizio *bitstream* Ethernet su fibra ottica vadano individuati attraverso uno specifico procedimento, in quanto l'architettura di interconnessione dei servizi *bitstream* su fibra non necessariamente ricalcherà quella esistente per la rete in rame.

D8.8 Telecom Italia sottolinea che l’Autorità ha ritenuto necessario rendere disponibile il servizio di accesso *bitstream* su tutto il territorio nazionale per garantire la replicabilità dei servizi di accesso *retail* offerti da Telecom Italia e per incentivare gli operatori a risalire nella *ladder of investment*. Tenendo conto di ciò, la società dichiara che nelle aree competitive intende fornire esclusivamente i profili di accesso *bitstream* che essa stessa commercializzerà, in modo da garantire la replicabilità tecnica delle sue offerte *retail*, mentre in quelle non competitive fornirà tutti i profili “ingegnerizzati” dalla sua rete.

D8.9 In merito alle caratteristiche tecniche del servizio *bitstream*, la maggior parte dei soggetti intervenuti, inclusa Telecom Italia, auspica che le specifiche tecniche possano essere definite a seguito delle risultanze di un tavolo tecnico. Wind e Fastweb inoltre ritengono necessario che Telecom Italia renda note le specifiche tecniche ed economiche dei servizi *bitstream* almeno dodici mesi prima dell’effettiva commercializzazione dei servizi alla clientela finale, al fine di poter pianificare correttamente le proprie strategie aziendali. Wind inoltre fa presente che le procedure di *provisioning* e *assurance* dovrebbero essere il più possibile simili a quelle attualmente esistenti per il servizio *bitstream* su rame, prevedendo la definizione di adeguati KPI.

D8.10 In merito al *pricing* dei servizi *bitstream*, Telecom Italia fa presente che è necessario prevedere che i prezzi siano differenziati anche rispetto ai profili di accesso, contrariamente a quanto avviene oggi per i servizi in rame. Infatti, le risorse trasmissive di accesso nella rete in fibra sono condivise da tutti gli utenti appartenenti al medesimo albero GPON e possono essere differenziate per ogni singolo utente, riflettendosi in costi differenti a seconda dello specifico profilo.

D8.11 AIP fa presente che l’attuale valore della remunerazione del capitale investito è di per sé un incentivo sufficiente a stimolare gli investimenti nelle nuove reti, anche in presenza di un *pricing* orientato al costo dei servizi *bitstream*.

D8.12 Fastweb ritiene che le condizioni economiche dei servizi *bitstream* debbano essere valorizzate secondo una logica *bottom-up* LRIC. Inoltre, la società ritiene l’analisi di replicabilità dei servizi a banda larga prevista ai sensi dell’art. 64 della delibera n. 731/09/CONS non sia applicabile alle offerte al dettaglio su fibra, sia perché tali offerte non avranno copertura nazionale, sia perché la presenza di regimi regolamentari all’ingrosso differenziati territorialmente comporta la necessità di modulare zona per zona la verifica di replicabilità, sulla base degli effettivi costi dei servizi *wholesale*. A tal proposito, Poste Mobile evidenzia la necessità di definire specifici *test* di prezzo per il *bitstream* che valorizzino correttamente i costi per la commercializzazione delle offerte *retail* in fibra. BT Italia, infine, ritiene che il *test* di prezzo debba essere utilizzato in ogni contesto e quindi sia nei casi di servizi *wholesale* il cui prezzo è orientato al costo sia nei casi di prezzi non discriminatori.

Le valutazioni dell'Autorità

D8.13 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D8.14 a D8.21.

D8.14 In merito all'osservazione di Telecom Italia, secondo cui l'imposizione di un obbligo di accesso *bitstream* nelle aree che già oggi sono caratterizzate dallo sviluppo di diverse reti NGA è ingiustificata, l'Autorità osserva che tale obbligo è già stato sancito, su base nazionale, dalla delibera n. 731/09/CONS. Si evidenzia comunque che nel documento in consultazione, l'Autorità si è già espressa circa l'opportunità di valutare se introdurre una *sunset clause* per la fornitura del servizio *bitstream*.

D8.15 La possibilità di introdurre *sunset clause* è, tra l'altro, prevista dal principio della *ladder of investment* nella sua formulazione originaria. Secondo tale principio, infatti, le ANR devono predisporre misure regolamentari atte a favorire l'ingresso nel mercato a nuovi operatori, garantendo, ai nuovi entranti, livelli di accesso diversi e progressivi (i gradini della scala). Tuttavia, una volta che i nuovi operatori abbiano consolidato la propria posizione nel mercato, è necessario che vengano indotti a "risalire la scala" mediante l'aumento graduale delle tariffe di accesso oppure attraverso la rimozione dell'obbligo di accesso in capo all'*incumbent* entro un determinato termine per mezzo di una *sunset clause*. Secondo il principio della *ladder of investment*, infatti, la previsione di misure volte ad incoraggiare una competizione basata soltanto sui servizi potrebbe disincentivare gli operatori nuovi entrati nel mercato ad effettuare investimenti in infrastrutture e quindi pregiudicare la possibilità che nel lungo periodo si consolidi un adeguato livello competitivo nel mercato. Inoltre, la crescente infrastrutturazione degli operatori e la concorrenza a livelli progressivamente superiori della *ladder*, renderebbe disponibili anche a coloro che si affacciano sul mercato in un secondo momento i servizi ai livelli più bassi della *ladder* il cui obbligo di fornitura in capo all'*incumbent* è stato rimosso. A questo proposito, l'Autorità intende rilevare che, secondo quanto emerso nel corso delle audizioni ed in base alle informazioni in proprio possesso, attualmente tali servizi sono offerti da operatori alternativi a Telecom Italia quali in alcuni casi dispongono di un elevato livello di infrastrutturazione e di una ampia copertura. In ogni caso, anche al fine di permettere agli operatori alternativi di consolidare la propria posizione nella fornitura di servizi all'ingrosso, l'Autorità valuterà l'opportunità di rimandare al prossimo procedimento di analisi dei mercati dell'accesso all'ingrosso la valutazione dell'opportunità di applicare *sunset clause* alla fornitura del servizio *bitstream*.

D8.16 L'Autorità ritiene ragionevoli le osservazioni di Telecom Italia in merito alle difficoltà tecniche riscontrabili nella fornitura del servizio di trasporto *bitstream* su fibra in tecnologia ATM. La stessa Autorità, inoltre, con le delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS ha previsto specifiche misure allo scopo di incentivare la migrazione degli operatori dall'offerta *bitstream* ATM a quella Ethernet. In previsione di tale

migrazione, si ritiene quindi ragionevole che il servizio di trasporto della banda *bitstream* su fibra sia fornito da Telecom Italia esclusivamente in tecnologia Ethernet.

D8.17 L'Autorità condivide l'orientamento degli operatori circa la necessità di definire le specifiche tecniche del servizio *bitstream* su fibra. Al fine di giungere a tale definizione in tempi rapidi, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi un'offerta di servizi *bitstream* su fibra entro il 31 ottobre 2011, tenendo conto delle indicazioni fornite nel presente provvedimento. L'offerta pubblicata sarà sottoposta all'approvazione dell'Autorità, nell'ambito di un procedimento in cui verranno coinvolti tutti i soggetti interessati.

D8.18 In merito alle specifiche tecniche di cui al punto precedente, l'Autorità ritiene tuttavia necessario fornire già nella presente delibera alcune indicazioni per la definizione dell'offerta di Telecom Italia. Nello specifico, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia fornisca un servizio di accesso *bitstream* su fibra di livello 2 (Ethernet) con interconnessione presso la centrale locale e comunque dove è collocato l'apparato di moltiplicazione OLT – paragonabile al servizio GEA (*Generic Ethernet Access*) attualmente fornito nel Regno Unito da *Open Reach* – in grado di garantire un elevato livello di configurabilità della qualità del servizio e che si caratterizzi come un servizio di *unbundling* virtuale (VULA), assimilabile ad analoghe tipologie di servizio proposte recentemente da altre Autorità nazionali di regolamentazione. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno, al fine di garantire anche agli operatori meno infrastrutturati la possibilità di offrire servizi alla clientela finale, che Telecom Italia preveda la fornitura del servizio *bitstream* su fibra, in tecnologia di trasporto *Ethernet*, anche con una modalità di interconnessione presso i nodi *feeder* che permetta agli operatori di raccogliere il traffico a livello di area di raccolta oppure a livello di macroarea di raccolta. Nel dettaglio, Telecom Italia deve fornire il servizio di accesso *bitstream* su rete di accesso in fibra a livello di area di raccolta e la consegna del traffico deve avvenire presso il nodo *feeder parent* di competenza. In merito ai punti di interconnessione per la fornitura di tale servizio, l'Autorità ritiene opportuno che essi debbano essere individuati come sottoinsieme dei punti di interconnessione (*feeder*) dell'attuale architettura *bitstream* Ethernet su rame, operando una razionalizzazione del numero di punti attualmente disponibili. Nell'operare tale razionalizzazione, l'Autorità ritiene che si debba tener conto degli investimenti già effettuati dagli operatori al fine di evitare, per quanto possibile, che si vengano a determinare *stranded cost*. Per favorire, inoltre, la migrazione verso i nuovi servizi *bitstream* su fibra, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia offra un servizio di trasporto del traffico raccolto presso i *feeder* Ethernet fino a trenta punti di aggregazione (quindi a livello di macroarea di raccolta), ubicati, laddove possibile, in prossimità dei trenta nodi di interconnessione relativi all'attuale offerta *bitstream* ATM su rete in rame. Nella fase di migrazione verso i servizi all'ingrosso su fibra, il suddetto servizio di trasporto deve essere offerto da Telecom Italia a condizioni economiche orientate al costo, nelle aree dove tale tipologia di *pricing* è prevista per i servizi di accesso *bitstream* su fibra. L'Autorità si riserva di valutare la necessità di mantenere tale obbligo in considerazione della situazione

concorrenziale che verrà riscontrata nell'ambito della prossima analisi dei mercati dell'accesso. Telecom Italia deve inoltre fornire un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder* appartenenti a macroaree differenti. Telecom Italia deve offrire i servizi *bitstream* nelle varie modalità di interconnessione (in centrale, presso il nodo *feeder* e nel caso di trasporto *long distance*) indipendentemente dall'architettura di rete sottostante (FTTH, FTTB, FTTN).

D8.19 L'Autorità, ritiene necessario avviare, successivamente all'adozione del presente provvedimento, un procedimento nel quale saranno acquisite le conclusioni del procedimento sull'interconnessione IP e le indicazioni che emergeranno dall'indagine conoscitiva sulla *net neutrality*. Tale procedimento si pone l'obiettivo di valutare eventuali profili regolamentari necessari a risolvere le problematiche tecniche ed economiche derivanti dal processo di evoluzione verso nuove architetture di rete, volte a garantire la fornitura di diverse classi di qualità del servizio (*best effort* per la "big internet" e *Quality of Service* per i servizi evoluti) e la gestione di differenti livelli di priorità del traffico, in modo da supportare uno sviluppo sostenibile dei futuri servizi su reti in fibra.

D8.20 In merito al *pricing* dei servizi *bitstream* su fibra, forniti a livello di centrale locale e di area di raccolta, nelle aree caratterizzate dall'assenza di competizione infrastrutturale, si ritiene che esso debba essere basato su una metodologia a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up*, in coerenza con quanto previsto per gli altri servizi di accesso alla rete in fibra e alla rete in rame, e con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio, individuato sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee. A tal riguardo, l'Autorità intende stabilire i prezzi dei servizi *bitstream* su fibra in un successivo procedimento. Fino ad allora, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia proponga un'offerta *bitstream* su fibra i cui prezzi saranno soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia dovrebbe formulare i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti, tenendo conto dei volumi sottostanti, questi ultimi determinati sulla base degli attuali volumi e, laddove poco consistenti, di considerazioni di ragionevole occupazione dei collegamenti trasmissivi coinvolti. L'Autorità valuterà le condizioni di offerta anche, ove ritenuto necessario, tenendo conto dei seguenti criteri: i) allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi *bitstream* su fibra; ii) conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; iii) applicazione del principio della parità di trattamento; iv) coerenza con le offerte di rivendita e di accesso internet a livello IP previste ai sensi della delibera n. 61/11/CONS; v) coerenza con i prezzi dei servizi di accesso e di trasporto della banda *bitstream* su rame. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, occorrerà tenere conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta *bitstream* degli operatori notificati nei Paesi europei.

D8.21 Con riferimento alle considerazioni di Fastweb circa l'applicabilità dell'articolo 64 della delibera n. 731/09/CONS alle offerte al dettaglio su fibra, l'Autorità conferma il proprio orientamento e rinvia, per i dettagli della metodologia di verifica della

replicabilità dei servizi di accesso a banda ultralarga, a quanto previsto dalla delibera n. 499/10/CONS. Per quanto concerne l'osservazione di Fastweb in merito alla necessità di una modulazione geografica della verifica di replicabilità, l'Autorità evidenzia che nella delibera n. 499/10/CONS è stato stabilito un criterio di ponderazione che consente di valutare in maniera uniforme il livello di replicabilità dell'offerta sull'intero territorio nazionale.

D9. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla proposta di adozione di misure differenziate sulla base delle condizioni concorrenziali riscontrate?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti.

D9.1 Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità circa l'adozione di misure differenziate sulla base delle condizioni concorrenziali riscontrate sul territorio. Analogamente, la CGIL e Retelit condividono gli orientamenti dell'Autorità; tuttavia, Retelit ritiene che la fornitura del servizio *bitstream* e l'obbligo di accesso al segmento di terminazione debbano essere previsti anche nelle aree che saranno aperte all'*unbundling* della fibra e che quest'ultimo servizio debba essere reso disponibile indipendentemente dal numero di infrastrutture in fibra presenti.

D9.2 BT, Fastweb, Tiscali e Vodafone non condividono la proposta di differenziazione geografica dei rimedi, ritenendo che la metodologia adottata non sia coerente con il quadro regolamentare europeo. In particolare, Fastweb ritiene opportuno il mantenimento su base nazionale degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia anche per le reti in fibra, in quanto afferma che non è possibile individuare allo stato attuale elementi di discontinuità rispetto alle condizioni concorrenziali riscontrate a livello nazionale nella delibera n. 314/09/CONS, tali da poter legittimare la rimozione di obblighi regolamentari in alcune aree del paese.

D9.3 Inoltre, a parere di Fastweb, Vodafone e Wind, l'Autorità dovrebbe verificare non solo l'esistenza di una infrastruttura di accesso alternativa a quella dell'*incumbent*, ma anche se tale infrastruttura rende disponibile un'offerta di accesso *wholesale* in competizione con quella dell'operatore notificato. Analogamente, Finlombarda ritiene che il principio secondo il quale gli obblighi in capo all'*incumbent* possono essere alleggeriti nelle aree in cui sono presenti più reti valga solo se almeno una delle reti presenti possiede caratteristiche di neutralità e di apertura tali da rendere il mercato pertinente effettivamente aperto.

D9.4 Telecom Italia ritiene opportuno che vengano definiti in maniera più dettagliata, già nel presente procedimento, i criteri generali per la classificazione geografica del territorio, al fine di fornire maggiori certezze regolamentari al mercato e di guidare gli operatori nelle loro decisioni di *make or buy*. L'operatore afferma, inoltre, che le aree, e quindi le città, in cui sussistono condizioni strutturali idonee alla sostenibilità di investimenti in reti di nuova generazione da parte di più operatori dovrebbero essere individuate *ex ante* sulla base di una metodologia prospettica, per evitare di creare

un'incertezza regolamentare che influirebbe negativamente sugli investimenti. A tal proposito, Telecom Italia evidenzia che l'eventuale posizione di dominanza rilevata sulla rete in rame non è automaticamente trasferibile nel contesto delle reti in fibra e, quindi, ritiene che le valutazioni prospettiche non debbano basarsi solo sugli investimenti di Telecom Italia, ma anche su quelli degli altri operatori. Alla luce di tali considerazioni, Telecom Italia suggerisce di classificare le aree territoriali tenendo in considerazione sia gli investimenti in reti di nuova generazione di tutti gli operatori sia il livello di sviluppo già raggiunto dalle reti di accesso e di trasporto degli operatori alternativi (tramite *unbundling* su rame o fibra ottica proprietaria).

D9.5 Anche Alcatel-Lucent e Tiscali ritengono opportuno che l'Autorità fornisca maggiori dettagli circa i criteri e la metodologia con cui verranno effettivamente valutate le condizioni competitive esistenti nel territorio italiano ed Alcatel-Lucent suggerisce, inoltre, che la suddivisione delle aree venga rivista annualmente, per prendere atto di eventuali mutamenti nelle condizioni competitive. Cisco ritiene necessario identificare le aree in anticipo, al fine di evitare ambiguità normative che possano scoraggiare gli investimenti in reti FTTH.

D9.6 Secondo Fastweb, Tiscali, Vodafone e Wind, la differenziazione geografica dei rimedi non può essere basata sulla probabilità che si sviluppi in una determinata area un'infrastruttura alternativa, ma deve basarsi sulle condizioni competitive in atto determinate dalla eventuale presenza di diverse infrastrutture di accesso. In merito, Welcome afferma che la proposta dell'Autorità è apprezzabile dal punto di vista prospettico, a condizione di verificare nel prosieguo la sussistenza di un'effettiva concorrenza fra infrastrutture di operatori diversi dall'attuale proprietario della rete in rame. La CGIL invita l'Autorità a prendere in considerazione non solo i piani attuali (al massimo triennali) delle diverse imprese, ma anche indicatori socio demografici, di produzione e di reddito a carattere generale.

D9.7 Per quanto concerne l'unità geografica di riferimento per lo sviluppo dell'analisi geografica Telecom Italia ritiene opportuno che questa sia rappresentata dal "Comune", in quanto unità elementare certa ed omogenea che consente di raccogliere agevolmente le informazioni utili per l'analisi (ricorrendo, ad esempio, a dati ISTAT quali la densità abitativa, la numerosità e la composizione delle famiglie, l'anzianità media, etc.).

D9.8 A tal proposito, Vodafone ritiene che, qualora l'Autorità confermasse la differenziazione geografica dei rimedi, tale differenziazione dovrebbe essere fatta con riferimento al numero civico del singolo edificio.

D9.9 Telecom Italia ritiene necessario specificare che, con riferimento alle aree competitive, la definizione di un prezzo *bitstream* non discriminatorio deve essere tale da consentire agli operatori non infrastrutturati la sostenibilità economica dell'offerta nel breve periodo e deve essere in grado, al tempo stesso, di non disincentivare gli investimenti e la competizione infrastrutturale nell'area coinvolta. Con riferimento alle aree non competitive, invece, Telecom Italia ritiene opportuno che l'Autorità chiarisca il modello di costo che intende sviluppare; in particolare, anche per il servizio *bitstream*

Telecom Italia ritiene che dovrebbe essere adottato un modello LRIC con i medesimi criteri di definizione dei prezzi indicati per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta.

D9.10 BT ritiene che la mancata applicazione dell'obbligo di orientamento al costo per il servizio *bitstream* sia in contrasto con la normativa comunitaria, che prescrive l'applicazione di tale principio contemplando una deroga nel caso in cui esistano forme di separazione funzionale (o similari) in grado di garantire l'equivalenza nell'accesso. Analogamente, AIIP, FOS e Vodafone ritengono necessario applicare il principio dell'orientamento al costo per il *pricing* del servizio *bitstream* su tutto il territorio nazionale. Tiscali ritiene che l'Autorità, prima di imporre prezzi equi e ragionevoli nelle aree concorrenziali, debba verificare che all'offerta di servizi *bitstream* regolamentati si affianchino offerte analoghe fornite attraverso reti alternative. Welcome condivide invece l'orientamento dell'Autorità in merito alla fornitura del servizio *bitstream* su tutto il territorio nazionale con diverse modalità di controllo dei prezzi.

D9.11 Telecom Italia ritiene che l'Autorità debba stabilire in anticipo le regole per la verifica della replicabilità delle proprie offerte *retail* di servizi a banda ultralarga, e che esse debbano essere coerenti con la proposta di declinazione geografica degli obblighi. In particolare, secondo Telecom Italia, nelle aree competitive la valutazione dovrà basarsi sui servizi di accesso alle infrastrutture fisiche, mentre nelle aree non competitive dovrà basarsi sui servizi *bitstream* offerti da Telecom Italia.

Le valutazioni dell'Autorità

D9.12 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D9.13 a D9.23.

D9.13 L'Autorità rileva, in generale, la richiesta di alcuni operatori circa la necessità di avere maggiori dettagli in merito ai criteri e alla metodologia per la classificazione geografica del territorio. Tale classificazione sarà specificata nel procedimento volto a definire il modello BU-LRIC per la determinazione dei servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa, nell'ambito del quale si forniranno informazioni dettagliate circa i criteri adottati ai fini dell'individuazione delle aree caratterizzate da differenti condizioni competitive ai fini della definizione dei prezzi del servizio di accesso *bitstream*.

D9.14 In merito alle osservazioni degli operatori circa la mancanza di coerenza della metodologia proposta con il quadro regolamentare europeo, l'Autorità ribadisce che la differenziazione geografica dei rimedi è uno dei principi regolamentari contenuti nella Raccomandazione NGA. In particolare, la Commissione europea invita le Autorità nazionali di regolamentazione a verificare se l'installazione di reti NGA, e la conseguente evoluzione delle condizioni concorrenziali in un mercato geograficamente definito a livello nazionale, giustifichino l'imposizione di misure correttive differenziate. In tal senso, l'Autorità, nel documento in consultazione, ha proposto di imporre a Telecom Italia, nel mercato dei servizi di accesso alla rete fissa, rimedi

differenziati sulla base della presenza (attuale e/o prospettica) nelle diverse aree geografiche, di una o più infrastrutture in fibra. Tale proposta è finalizzata ad incentivare un'effettiva ed ampia diffusione dei servizi a banda ultralarga e ad incoraggiare gli investimenti in infrastrutture di accesso di nuova generazione da parte degli operatori, tenendo conto delle differenti condizioni riscontrate sul territorio italiano.

D9.15 In particolare, l'Autorità evidenzia che le condizioni di domanda e di offerta di servizi in fibra, la presenza di infrastrutture alternative e l'entità dei costi di realizzazione della nuova rete non sono omogenei sul territorio, ed è quindi necessario stimolare gli investimenti nelle aree in cui è presumibile che più operatori possano investire, da soli o congiuntamente.

D9.16 Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno considerare, nell'individuazione delle aree caratterizzate da concorrenza infrastrutturale, non solo la presenza di infrastrutture alternative, come desumibili dai piani di investimento dichiarati dagli operatori, ma anche altri indicatori tra cui, *inter alia*, il livello di concorrenza attualmente raggiunto sulla rete in rame, il costo di realizzazione di nuove infrastrutture e la domanda e l'offerta potenziale dei nuovi servizi.³

D9.17 In tale contesto, pur ribadendo che tale analisi sarà dettagliata nell'ambito di un successivo procedimento, l'Autorità intende già evidenziare che un primo problema da affrontare per l'individuazione delle aree nelle quali applicare una regolamentazione differenziata consiste nello scegliere opportune unità geografiche elementari di analisi, che soddisfino una serie di requisiti essenziali. In particolare, esse devono essere mutuamente esclusive e devono avere confini ben definiti e stabili nel tempo. Inoltre, tali unità devono essere di dimensioni sufficientemente ridotte affinché le condizioni competitive non varino al loro interno, ma non tanto ridotte da rendere eccessivamente complessa l'analisi. Sulla base di queste caratteristiche, l'unità geografica elementare può corrispondere ad un'unità di tipo amministrativo (ad esempio Comuni o Provincie) o ad un'unità elementare propria della struttura di rete degli operatori.

D9.18 L'Autorità, coerentemente con l'analisi dei mercati dell'accesso (delibera n. 314/09/CONS), ritiene opportuno individuare come unità geografica elementare per lo svolgimento dell'analisi le centrali della rete di accesso di Telecom Italia (Stadi di Linea), anche in virtù del fatto che le centrali locali attualmente utilizzate per la fornitura di servizi all'ingrosso ed al dettaglio su rame potranno essere utilizzate, nel breve e medio termine, anche per gli analoghi servizi su fibra.

D9.19 L'Autorità, ad ogni modo, ritiene necessario che i risultati dell'analisi geografica e del contesto concorrenziale vadano, sulla base dell'aggregazione delle aree di centrale, interpretati anche in termini di comuni coperti, considerando che, generalmente, gli

³ I dati disponibili, in particolare, mostrano che lo sviluppo di reti in fibra ottica partirà proprio dalle aree che attualmente presentano una maggiore competizione sui servizi tradizionali erogati su rete in rame.

operatori sviluppano i propri piani di investimento prendendo come base di riferimento il Comune.

D9.20 Per quanto concerne il rilievo di Fastweb circa la legittimità della rimozione in alcune aree del Paese degli obblighi imposti con la delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità evidenzia che la stessa delibera rimanda la definizione delle condizioni di offerta del servizio *bitstream* – e quindi anche un'eventuale articolazione geografica dello stesso – ad un momento successivo all'approvazione da parte della Commissione europea della Raccomandazione NGA.

D9.21 In merito all'osservazione di alcuni partecipanti alla consultazione pubblica circa la mancata applicazione dell'obbligo di orientamento al costo per il servizio *bitstream*, l'Autorità ribadisce che, allo stato attuale, l'imposizione di obblighi di accesso a banda larga all'ingrosso su fibra a condizioni economiche orientate al costo potrebbe disincentivare gli investimenti in reti NGA e ritiene che la metodologia di *pricing* per tali servizi debba essere definita tenendo conto delle condizioni concorrenziali riscontrate sul territorio. L'Autorità, dunque, ritiene che l'applicazione di un vincolo di prezzi non discriminatori nelle aree che sono o saranno interessate da competizione infrastrutturale possa garantire da un lato agli operatori non dotati di infrastrutture di poter competere a parità di condizioni con l'operatore *incumbent* nella fornitura dei servizi alla clientela finale, e dall'altro possa permettere la definizione di prezzi in grado di stimolare la migrazione verso piattaforme di accesso a banda ultralarga in una fase iniziale di forte incertezza della domanda. Con specifico riferimento a tali realtà territoriali, l'Autorità procederà comunque ad un esame periodico delle effettive condizioni di competizione, valutando il livello e la dinamica dei prezzi dei servizi *bitstream*, al fine di verificarne la sostenibilità da parte dei concorrenti ed in ultima analisi il rispetto del principio di replicabilità dell'offerta *retail*.

D9.22 Con riferimento infine alla metodologia di *pricing* del servizio *bitstream* nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale, l'Autorità, come già motivato al punto D8.20, ritiene opportuno mantenere la coerenza con i servizi di accesso alle infrastrutture civili, al segmento di terminazione nonché con i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame, adottando la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up*.

D9.23 Da ultimo, in risposta alle osservazioni di Telecom Italia circa la definizione delle regole per la verifica della replicabilità delle offerte *retail* a banda ultralarga, l'Autorità rimanda a quanto indicato al punto D8.21.

D10. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione della disciplina della transizione?
--

Le osservazioni dei soggetti intervenuti.

D10.1 I soggetti intervenuti condividono l'orientamento dell'Autorità circa la necessità di definire una disciplina per la fase di transizione verso le reti NGA, allo scopo di

tutelare la concorrenza nel mercato ed i diritti dei clienti finali. Le considerazioni espresse riguardano principalmente i tempi per il preavviso e le modalità di migrazione.

D10.2 Telecom Italia sostiene che le linee di indirizzo in materia di migrazione contenute nel documento in consultazione non siano complete in quanto non definiscono il meccanismo per la “riclassificazione” delle aree e non indicano un adeguato tempo di preavviso nel caso di dismissione o riconversione dei punti di interconnessione di Telecom Italia.

D10.3 Riguardo a quest’ultimo aspetto, l’operatore sostiene che la fase di *overlay* – che non comporta, per definizione, alcuna dismissione della rete locale di accesso in rame – debba essere governata esclusivamente dalle libere scelte del cliente finale e degli operatori. La fase di *total replacement*, invece, richiede un’adeguata disciplina delle problematiche, di natura tecnica e normativa, che riguardano la migrazione sia dei servizi *retail* che di quelli *wholesale* (in quanto la nuova architettura punto-multipunto GPON scelta da Telecom Italia comporterà una nuova definizione dei punti di interconnessione con gli operatori alternativi).

D10.4 In merito alla previsione di un periodo di preavviso di cinque anni per la dismissione di una centrale in rame, con possibilità di riduzione a tre anni, Telecom Italia evidenzia che le modalità con cui vengono definiti i propri piani d’investimento non le consentono il rispetto di tale vincolo, in quanto i piani si articolano su un orizzonte temporale più ridotto e, in ogni caso, la loro definizione puntuale sul territorio avviene più a ridosso della fase di realizzazione.

D10.5 Inoltre, secondo l’operatore, nel valutare la congruità del periodo di preavviso individuato, occorrerebbe tenere presente che nella fase di *overlay* Telecom Italia dovrà gestire due reti di accesso contemporaneamente, con un evidente aggravio dei costi di gestione. La società ritiene quindi indispensabile essere libera di stabilire la durata del periodo di sovrapposizione delle due reti, evitandone ingiustificati prolungamenti per esigenze regolamentari.

D10.6 Inoltre, alla luce degli orientamenti europei circa la possibilità di imporre dei periodi di durata inferiore “se al punto di interconnessione è fornito un accesso pienamente equivalente”, ed al fine di favorire modalità di migrazione delle reti e dei servizi che non ostacolino l’innovazione, Telecom Italia ritiene necessario che siano definite le condizioni di piena equivalenza tra i servizi offerti e che, in presenza di queste condizioni, sia previsto un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione/riconversione di una centrale in rame.

D10.7 La maggior parte degli operatori alternativi sottolinea l’importanza della definizione di tempi congrui e procedure certe per la dismissione delle centrali in rame da parte di Telecom Italia, al fine di garantire, da una parte, la tutela delle dinamiche competitive, evitando che l’*incumbent* si avvantaggi indebitamente in tale passaggio e, dall’altra, la tutela degli investimenti effettuati dagli operatori attivi sul mercato.

D10.8 Circa il periodo di preavviso di cinque anni indicato dall'Autorità, gli operatori alternativi concordano con tale durata. Fastweb e Wind ritengono fondamentale che siano definiti un meccanismo ed una tempistica del suddetto preavviso che assicurino *i)* la comunicazione da parte di Telecom Italia dei propri piani triennali di *roll out* delle reti NGA, *ii)* la comunicazione, con dodici mesi di anticipo rispetto alla commercializzazione dei servizi *retail*, della disponibilità dei servizi di accesso in fibra per singola centrale o parte di essa, *iii)* la possibilità per tutti gli operatori, al momento della commercializzazione da parte di Telecom Italia, di iniziare a vendere i propri servizi su rete in fibra e a migrare la *customer base* in rame. Fastweb rileva inoltre che è necessaria la costituzione di un tavolo tecnico per la definizione delle specifiche tecniche ed economiche dei nuovi servizi *wholesale*, a cui possa seguire un congruo periodo di sperimentazione dei servizi.

D10.9 Tiscali, come anche Vodafone e Fastweb, ritiene necessario che siano definiti processi e procedure operative automatizzate che consentano, nel periodo di transizione, sia di migrare gradualmente la *customer base*, sia di attivare nuovi clienti su rete NGA in tutte le modalità (secondo Vodafone in modalità FTTH P2P) specialmente nelle aree dove è già presente l'infrastruttura in fibra (secondo Vodafone dove è già presente l'*unbundling*). Tali processi automatizzati dovranno consentire agli operatori di effettuare delle migrazioni anche di tipo massivo.

D10.10 Fastweb inoltre ritiene essenziale che si chiarisca che per dismissione di una centrale si intende la dismissione del permutatore con conseguente impossibilità di raggiungere un cliente finale con servizi forniti sulla rete in rame. L'operatore sottolinea la necessità di non attuare lo *switch off* di un sito MDF per i servizi *unbundling* in rame se sullo stesso sito continuano ad essere attestati clienti in rame dell'*incumbent*. Wind ritiene che la rete in rame dovrebbe essere mantenuta attiva per tutto il periodo di preavviso previsto prima dello *switch off* e che non dovrebbe essere dismessa prima di tale periodo anche nei contesti in cui tutti i clienti di una specifica area di centrale (o di palazzo) siano clienti in fibra di Telecom Italia.

D10.11 Relativamente alla riduzione a tre anni del periodo di preavviso, Fastweb ritiene che, al fine di preservare gli investimenti degli operatori alternativi, la dismissione del rame nei suddetti tempi sia possibile solo a condizione che: *i)* Telecom Italia offra un servizio di *unbundling* su fibra equivalente al servizio di *unbundling* su rame e che la dismissione del rame sia relativa a centrali aperte all'*unbundling* che siano punti di interconnessione anche della nuova rete in fibra; *ii)* vi sia un accordo in tal senso tra tutti gli operatori attestati alla centrale oggetto di dismissione e *iii)* siano previsti adeguati incentivi economici per gli operatori alternativi (come già avvenuto nel caso di migrazione dei servizi ADSL *wholesale* a *bitstream*). Vodafone e Tiscali sottolineano la necessità di un meccanismo di compensazione degli investimenti non recuperati (*stranded costs*), secondo Tiscali anche mediante l'applicazione di sconti sull'acquisto dei servizi *wholesale* in fibra.

D10.12 Secondo Tiscali sarebbe opportuno chiarire che il periodo di preavviso (di cinque o tre anni) parte dalla data in cui saranno disponibili i servizi *wholesale* regolamentati secondo i principi e le disposizioni attuative che risulteranno a conclusione dei procedimenti di definizione della regolamentazione NGA, compreso il *database* contenente le informazioni sulla disponibilità delle infrastrutture passive. Wind invece ritiene che la dismissione del rame e/o la chiusura della centrale da parte di Telecom Italia non debba avvenire prima di cinque anni dalla disponibilità dei servizi *retail* in fibra.

D10.13 Retelit ritiene auspicabile che, nelle aree in cui sia un operatore diverso dall'*incumbent* a realizzare la rete NGA, l'Autorità imponga a Telecom Italia delle misure di transizione a salvaguardia dei presupposti su cui l'altro operatore ha basato i propri investimenti.

D10.14 Ericsson auspica che al fine di ridurre i tempi di *overlay* fra rete in rame e rete in fibra, l'Autorità valuti una riduzione del periodo di cinque anni per la transizione rame/fibra, considerando l'eterogeneità delle aree geografiche e del livello di domanda. Nelle aree dove esiste un mercato fiorente e il ritorno degli investimenti può essere più agevolmente raggiunto, infatti, secondo la società sarebbe opportuno incoraggiare una riduzione del periodo di transizione rame/fibra.

Le valutazioni dell'Autorità

D10.15 Tenuto conto delle precisazioni di cui al punto D1.9, le valutazioni che l'Autorità sottopone alla nuova consultazione nazionale, ed al parere delle Istituzioni comunitarie e nazionali, sono le seguenti, come rappresentate ai punti da D10.16 a D10.20.

D10.16 L'Autorità conferma il proprio orientamento circa la durata, fissata in cinque anni, del periodo di preavviso per la dismissione o la riconversione di una centrale locale aperta ai servizi di *unbundling* su rame. Tuttavia, l'Autorità ritiene opportuno che tale periodo possa essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, agli operatori alternativi collocati la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra pienamente equivalente al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame. Tale servizio dovrà essere offerto a condizioni tecniche equivalenti a quelle del servizio di *unbundling* su rete in rame in modo tale che l'operatore alternativo sia in grado di gestire la linea dell'utente in modo simile ad un accesso fisico (ad esempio mediante un servizio di *unbundling* virtuale). Il servizio equivalente dovrà in ogni caso essere offerto alle medesime condizioni economiche praticate per il servizio di *unbundling* su rete in rame. Decorsi i due anni di cui sopra, Telecom Italia non dovrà più offrire il servizio equivalente ma dovrà convertirlo, in caso di esplicita richiesta da parte dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra. Qualora Telecom Italia intenda offrire tale servizio equivalente, la stessa, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento,

dovrà presentare all’Autorità un’offerta per la fornitura del suddetto servizio, che l’Autorità provvederà ad approvare con eventuali modifiche.

D10.17 Per quanto riguarda la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di *unbundling* su rame, l’Autorità, tenuto conto che tre anni sono generalmente sufficienti al recupero degli investimenti relativi ai servizi *bitstream* su rame e che il servizio *bitstream* su fibra sarà disponibile in tempi brevi, ritiene che Telecom Italia possa dare preavviso agli operatori alternativi di tale dismissione o riconversione anche con soli tre anni di anticipo.

D10.18 Con riferimento alla richiesta degli operatori di indicare il momento a partire dal quale il preavviso può essere comunicato, l’Autorità precisa che Telecom Italia dovrebbe dare il preavviso solo a seguito della commercializzazione dei propri servizi di accesso all’ingrosso su rete in fibra.

D10.19 In relazione alla richiesta degli operatori alternativi di prevedere un obbligo per Telecom Italia di comunicare la disponibilità dell’offerta dei servizi *wholesale* con un adeguato anticipo rispetto alla commercializzazione dei servizi *retail*, l’Autorità, considerata la delibera n. 61/11/CONS, che permette agli operatori alternativi di offrire servizi *retail* a banda ultralarga in fibra usufruendo dell’offerta “Easy IP Fibra” e che prevede la pubblicazione da parte di Telecom Italia di un offerta di accesso ad Internet con consegna a livello IP, non ritiene necessario tale preavviso.

D10.20 L’Autorità concorda con alcuni operatori riguardo alla necessità di prevedere processi e procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti, e ritiene pertanto che Telecom Italia debba fornire dettagli circa tali processi nell’ambito delle offerte di riferimento dei servizi di accesso all’ingrosso su rete in fibra.

Altri aspetti di cui alla delibera n. 1/11/CONS

Le osservazioni dei soggetti intervenuti in merito alla tematica della neutralità della rete

1. La tematica della neutralità della rete ha suscitato l’interesse di diversi operatori, quali Tiscali, BT, Fastweb, PosteMobile e Mediaset, che si sono espressi in proposito, anche proponendo possibili soluzioni per dirimere la dibattuta questione della partecipazione alla remunerazione degli investimenti in reti NGA da parte di tutti i soggetti che ne beneficiano. Nel seguito si riportano le posizioni espresse dai suddetti operatori.

2. Tiscali incoraggia l’Autorità a proseguire l’attività di ricerca di possibili soluzioni di *pricing* volte a bilanciare lo squilibrio presente nei due versanti del mercato che caratterizza la fornitura di tutti i servizi a valore aggiunto, soprattutto considerando che esso può incidere sulle scelte di investimento degli operatori per la realizzazione di reti NGA. A tal proposito, la società ritiene che il ricorso a forme di discriminazione di prezzo per i clienti finali possa incidere negativamente sui *trend* di crescita della

domanda e scoraggiare la richiesta dei servizi più innovativi. Al contrario, Tiscali ritiene preferibile e maggiormente efficace la soluzione di applicare una *fee* di accesso ai fornitori di contenuti e applicazioni che, tra l'altro, trarrebbero comunque benefici a seguito della realizzazione delle reti NGA.⁴

3. BT ritiene che l'Autorità non dovrebbe concentrare i propri interventi per incentivare la concorrenza solamente su di una componente specifica della rete (la fibra ottica passiva), essendo quest'ultima in grado di consentire la fruizione di nuovi servizi ma non di differenziarli. Piuttosto, secondo la società, l'Autorità dovrebbe stimolare la concorrenza anche nel mercato *retail* dei servizi finali, dove oggi si concentrano i maggiori margini, al fine anche di contrastare efficacemente il ruolo degli *over the top* (Google, Skype, etc.).

4. Fastweb apprezza che l'Autorità riconosca la natura di mercato a due versanti della filiera di Internet ed evidenzia che lo squilibrio nel meccanismo di remunerazione delle reti dipende principalmente dal versante degli utenti finali, mentre nessuna forma di remunerazione è prevista da parte degli operatori di applicazioni. Secondo la società, dato il progressivo utilizzo da parte dei *rich media providers* di Internet come rete di distribuzione alternativa, sarebbe opportuno individuare un meccanismo regolamentare con il quale i soggetti che generano un forte traffico di dati remunerino gli operatori di rete in modo proporzionale.

5. Per quanto riguarda gli incentivi agli investimenti in reti NGA, Fastweb ritiene utile che l'Autorità adotti opportune politiche di stimolo della domanda di servizi *ultrabroadband*, ritenendo che al momento il livello di domanda di tali servizi non sia sufficiente a garantire un'adeguata redditività degli investimenti in fibra. A titolo di esempio, Fastweb propone di imporre la simmetria tra l'attuale tariffa di terminazione sulle reti mobili e quella relativa alle reti fisse di nuova generazione, consentendo agli operatori di telecomunicazioni che gestiscono reti in fibra di offrire, attraverso un prezzo *flat*, accesso e chiamate illimitate su rete fissa e su rete mobile e determinando così una richiesta massiccia di connettività *ultrabroadband* da parte dei clienti finali ed un forte incentivo per gli operatori ad investire per rispondere alla domanda.⁵

6. PosteMobile ritiene che la disciplina dell'accesso alle reti NGA debba prevenire le distorsioni del mercato che alimentano la dicotomia tra gli operatori che sostengono gli investimenti infrastrutturali abilitanti i nuovi servizi e gli operatori, quali ad esempio operatori VoIP e *content providers*, che massimizzano i propri ritorni grazie a tali nuovi servizi senza però contribuire al loro sviluppo. PosteMobile segnala, inoltre, la necessità

⁴ La società evidenzia che anche la letteratura economica suggerisce l'adozione di uno schema di doppia tariffazione per l'accesso a piattaforme che servono due distinti gruppi di consumatori, secondo il principio per cui ciascuna parte deve contribuire alla copertura dei costi in misura proporzionale al beneficio netto che trae dalla presenza dell'altro versante.

⁵ Inoltre, la società ritiene che il *pricing* delle offerte su rame sarebbe destinato ad abbassarsi (in virtù del fatto che la domanda si sposterebbe in modo massiccio verso la rete in fibra) riducendo la redditività della rete *legacy* e rafforzando la propensione all'investimento su reti NGA da parte di tutti gli operatori.

di prevedere meccanismi di redistribuzione dell'apporto degli *over the top* agli investimenti infrastrutturali tra tutti gli operatori che investono nel sistema, a prescindere dal loro posizionamento nella catena produttiva.

7. Mediaset ritiene incompatibili con il principio della *net-neutrality* sia la modulazione dell'accesso alle reti NGA, sia le politiche di discriminazione di prezzo in base all'utilizzo della banda.

Le valutazioni dell'Autorità

8. L'Autorità prende atto delle valutazioni e delle considerazioni dei soggetti intervenuti e ritiene opportuno tenerne conto nell'ambito del procedimento che si occuperà delle future architetture di rete, previsto al punto D8.20. Come già evidenziato, infatti, l'Autorità intende approfondire le tematiche della *net neutrality*, in particolare l'opportunità di introdurre offerte di interconnessione dati differenziate sulla base della qualità trasmissiva, in grado di supportare uno sviluppo sostenibile dei futuri servizi su reti in fibra.

Le ulteriori osservazioni dei soggetti intervenuti

9. Alcuni dei soggetti intervenuti hanno avanzato delle osservazioni di carattere generale, che non possono essere inquadrate nei temi specifici richiamati nelle domande D1-D10, e che sono di seguito sintetizzate.

10. La Provincia di Trento e Trentino Network evidenziano le relazioni fra il quadro regolamentare delineato dalla proposta in consultazione ed il proprio progetto di realizzazione della NGAN sul territorio provinciale. Esse ritengono, infatti, che in un contesto come quello della Provincia di Trento, in cui gli investimenti nelle nuove reti sono in fase di realizzazione con il concorso dell'intervento pubblico, l'Autorità debba implementare una regolamentazione che preservi la concorrenzialità del mercato ed eviti effetti distorsivi che renderebbero l'investimento pubblico non più perseguibile. Pertanto, la Provincia di Trento e Trentino Network ritengono necessario un quadro regolamentare *ad hoc* per le aree in cui si prevede che le reti NGA siano realizzate con il supporto dell'intervento pubblico. In particolare, esse ritengono che l'Autorità, nel fissare i prezzi all'ingrosso per le infrastrutture civili e per la fibra spenta, dovrebbe tener conto dei costi che deve sostenere un operatore in conseguenza delle specificità del territorio in cui esso opera. Per tale ragione, la Provincia di Trento e Trentino Network ritengono più opportuno, almeno in una prima fase, che i prezzi praticati per tali servizi siano sottoposti al rispetto dei principi di equità e di ragionevolezza. Nell'ambito di tale regolamentazione *ad hoc*, inoltre, esse auspicano la previsione di un periodo di transizione dal rame alla fibra inferiore a cinque anni, al fine di impedire che l'investimento operato perda la sua efficacia a causa dei maggiori oneri economici e di una più lenta penetrazione nel mercato finale dei servizi offerti dalla nuova rete.

11. Finlombarda sottolinea la necessità di definire una regolamentazione delle reti NGA chiara, certa ed inequivocabile, ritenendo plausibile che future analisi di mercato

potranno individuare come operatori SMP anche soggetti terzi diversi dagli operatori di telecomunicazioni verticalmente integrati. La società afferma che la proposta dell'Autorità dovrebbe delineare in primo luogo i principi generali da applicare per la regolamentazione delle reti NGA e da questi far discendere poi gli obblighi da imporre all'operatore SMP in considerazione delle specifiche situazioni.

12. Cisco sottolinea l'importanza di operare una distinzione tra tecnologia (WDM-PON, *active* Ethernet e TDM-PON) e topologia (Point-to-Point P2P e Point-to-Multipoint P2MP) delle reti NGA, le cui combinazioni danno vita a diverse architetture di rete. In particolare, la società rileva che, sebbene la WDM-PON sia una tecnologia promettente per i suoi sviluppi futuri, non ha ancora raggiunto un livello sufficiente di maturità in relazione ai costi e alla standardizzazione. In merito invece alla topologia, Cisco ritiene che, sebbene la soluzione P2MP possa risultare preferibile sotto l'aspetto economico, la soluzione P2P risulta opportuna se si vuole realizzare un'infrastruttura in fibra che sia indipendente dalla scelta del *business model* dell'operatore. Attualmente, infatti, nel mercato europeo la società riscontra l'esistenza di quattro differenti modelli di *business*, che si differenziano in base al livello a cui si opera (*vertical integrated model*, *dark fibre model*, *bitstream open access model*, *multilayer open access model*). In tal senso, la topologia P2P è l'unica che consente ad un operatore di adottare una qualsiasi delle soluzioni elencate.

13. ESOA accoglie con favore l'impegno dell'Autorità nel promuovere un quadro regolamentare per le reti NGA, ma allo stesso tempo non condivide la scelta di incentrare la consultazione unicamente sulle tecnologie di accesso in fibra ottica. Infatti, l'associazione evidenzia che la tecnologia satellitare può svolgere un ruolo determinante nel perseguimento degli obiettivi posti dall'Agenda Digitale (in particolare quello dell'abbattimento del *digital divide* entro il 2013), in quanto essa possiede caratteristiche, come l'ubiquità del servizio, l'indipendenza dalle distanze e la rapida installazione, tali da permettere la fornitura di un accesso immediato alla larga banda anche nelle aree marginali. ESOA, inoltre, ritiene che un utilizzo proporzionato dei fondi e degli incentivi a favore della tecnologia satellitare costituisca una giusta remunerazione del rischio di investimento che gli operatori satellitari hanno già affrontato, con fondi privati, progettando e lanciando in orbita satelliti dedicati ai servizi per la banda larga. Questi principi, enunciati nella consultazione con riferimento alle tecnologie d'accesso in fibra ottica, meritano di essere estesi, secondo ESOA, a tutte le tecnologie che contribuiscono all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

14. ANITEC ritiene che le reti NGA dovrebbero essere realizzate integrando l'infrastruttura fissa in fibra ottica ad alta capacità con quella *broadband* mobile e, pertanto, suggerisce di adottare regole che facciano espliciti riferimenti alla verifica dell'obbligo di copertura per le stazioni radio-base e che contengano specifiche indicazioni in merito agli *standards* di riferimento delle tecnologie che verranno utilizzate.

15. Ericsson sottolinea l'importanza di implementare un quadro regolamentare chiaro e armonizzato su scala europea, che garantisca l'accesso ai nuovi servizi in maniera equa da parte di tutti gli operatori del settore, promuova l'adozione di infrastrutture di rete aperte e l'utilizzo di *standard* diffusi a livello europeo. Ericsson ritiene che la definizione di servizio a larga banda debba mantenersi più possibile neutrale rispetto alle tecnologie utilizzate in quanto, ad esempio, nelle zone rurali risulta più profittevole offrire i servizi a banda larga mediante una infrastruttura *wireless/mobile* piuttosto che su linea fissa. Secondo Ericsson, infatti, attraverso un valido modello di sviluppo per il collegamento in fibra di tutte le stazioni radio base della rete mobile sarebbe possibile utilizzare tecnologie alternative per ridurre il *digital divide*, a parziale sostituzione degli investimenti su tecnologie di rete fissa in fibra.

16. ANCI concorda con quanto espresso dall'Autorità circa la necessità di norme quadro per la costruzione e la condivisione delle infrastrutture, in un'ottica di aggiornamento e razionalizzazione. L'Associazione condivide, inoltre, la misura prevista dall'Autorità in merito all'implementazione di un *database* delle infrastrutture civili, rilevando al contempo la necessità che le informazioni in esso contenute si riferiscano a tutte le reti atte ad ospitare fibra ottica e che tali informazioni vengano rese disponibili anche ai Comuni per le parti di proprio interesse.

17. Alcatel-Lucent ritiene che la regolamentazione delle reti NGA debba essere ispirata al principio di neutralità tecnologica e alla tutela della competizione infrastrutturale, al fine di garantire lo sviluppo della *Fiber Nation* e dei servizi innovativi ad essa collegati. A parere della società, per promuovere la concorrenza infrastrutturale sono necessarie regole che garantiscano agli operatori alternativi un accesso effettivo alle infrastrutture e all'operatore *incumbent* la remunerazione dell'investimento per la realizzazione delle stesse.

18. La CGIL sostiene che l'attività regolamentare, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, debba essere volta a favorire il massimo rendimento dei potenziali investimenti privati, anche perché, a parere della confederazione, le principali aziende presenti sul mercato (anche quelle fornitrici di apparati e/o tecnologie) vantano risorse tali da poter sviluppare investimenti significativi nella realizzazione delle nuove reti. Secondo la CGIL la regolamentazione delle reti NGA deve tener conto, inoltre, della progressiva integrazione fisso-mobile, nonché del fatto che nell'attuale contesto competitivo delle reti NGA, sia a livello infrastrutturale sia dei servizi, non si configura alcuna situazione di monopolio naturale. Infine, la CGIL invita l'Autorità ad adottare misure volte a favorire nel breve periodo lo sviluppo di reti NGA non solo nelle aree profittevoli, ma anche e soprattutto in quelle a "medio valore" che rischiano fortemente di rimanere escluse dai piani di investimento dei principali operatori.

19. Mediaset auspica la promozione di una regolamentazione che assicuri un elevato grado di concorrenza tra operatori ed incentivi una rapida ed efficiente realizzazione delle reti NGA, ma che allo stesso tempo non sfavorisca piattaforme di distribuzione di contenuti audiovisivi quali il digitale terrestre. Pertanto, la società auspica che l'Autorità

continui a tener conto di tali piattaforme, in particolare nell'attività di pianificazione dello sfruttamento dello spettro radio (piano di ripartizione delle frequenze) sia a livello nazionale, sia a livello comunitario.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

TITOLO I – OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SPM NEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE FISSA INERENTI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO SU RETE NGA

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. "Autorità": Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- c. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. "operatore alternativo": impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs);
- e. "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell'abbonato) al permutatore o a un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- f. "sottorete locale": una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell'abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);

- g. “punto di concentrazione”: punto della rete equipaggiato per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- h. “accesso disaggregato alla rete locale”: i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame;
- i. “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU): fornitura dell’accesso alla sottorete locale dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- j. “servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA)”: fornitura dell’accesso virtuale alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna *Ethernet*.
- k. “servizio di co-locazione”: servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell’operatore notificato e presso i punti di concentrazione;
- l. “servizio di accesso alla fibra spenta”: servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica senza apparati trasmissivi posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backauling*. Il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta;
- m. “servizio *bitstream* (o di flusso numerico)”: servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale;
- n. “DSLAM”: apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
- o. “*Optical Distribution Frame*” (ODF): apparato di permutazione per le fibre ottiche posto nella centrale locale in fibra ottica;
- p. “*Optical Line Termination*” (OLT): apparato di multiplazione generalmente collocato nella centrale locale in fibra ottica.
- q. “area di raccolta”: area afferente all’insieme degli apparati di multiplazione (OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC);
- r. “macroarea di raccolta”: ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete NGA e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente dalle aree di raccolta appartenenti alla stessa macroarea;

- s. “nodi *feeder*”: *feeder* Ethernet che rappresentano gli elementi di commutazione dati utilizzati come Punti di Consegna (PdC). Assumono, a seconda dei casi, funzionalità di nodo Ethernet di tipo *parent* o *distant*;
- t. “*feeder* Ethernet con funzionalità di nodo *parent*” (di primo livello): nodo *feeder* Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli OLT attestati direttamente allo stesso;
- u. “*feeder* Ethernet con funzionalità di tipo *distant*” (di secondo livello): *feeder* Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli altri nodi *feeder* Ethernet contenuti nella stessa macroarea.
- v. “servizio di trasporto di primo livello o *backhauling* ”: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dai collegamenti tra gli OLT ed il *feeder* di primo livello cui sono direttamente attestati.
- w. “servizio di trasporto di secondo livello”: il servizio di trasporto dati costituito dai collegamenti tra i nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all’interno della stessa macroarea.
- x. “trasporto *long distance*”: è il trasporto tra macroaree Ethernet;
- y. “reti di accesso di nuova generazione” (NGAN): reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici ed in grado di fornire servizi d’accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame esistenti;
- z. “infrastrutture di posa”: infrastrutture civili per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti fisiche nonché di reti di accesso in fibra, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;
- aa. “condotto”: conduttura o tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame o coassiali di reti principali o di accesso;
- bb. “pozzetti”: aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
- cc. “segmento di terminazione”: il segmento di una rete NGA che collega l’abitazione dell’utente finale al primo punto di distribuzione. Il segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all’interno dell’edificio ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell’edificio o in un pozzetto vicino posizionato all’interno o all’esterno della proprietà privata;

- dd. “rete ottica primaria”: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
- ee. “rete ottica secondaria”: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria con la tratta di adduzione;
- ff. “tratta di adduzione”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;
- gg. “punto di terminazione di edificio” (PTE): punto di distribuzione generalmente posto alla base dell’edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento terminale;
- hh. “cameretta”: pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;
- ii. “cameretta zero”: prima cameretta posta all’uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
- jj. “tratta di accesso alla centrale”: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria. Include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i primi pozzetti che si incontrano dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;
- kk. FTTH (Fiber To the Home): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l’estensione della tratta che va dall’ODF e la borchia di utenti. Una rete FTTH può essere realizzata secondo una architettura *Point-to-Point* oppure punto-multipunto (GPON).
- ll. FTTB (Fiber To the Building): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF fino alla base dell’edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque a valle dell’ultimo distributore della rete di accesso in rame. Il rilegamento dell’utente finale è realizzato attraverso l’impiego di portanti trasmissivi in rame.
- mm. FTTN (Fiber To the Node): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l’utente finale. Il nodo intermedio può coincidere con l’armadio ripartilinea della rete di accesso in rame oppure può essere ubicato in un punto più a valle, comunque non oltre l’ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame.
- nn. “fibra multipla FTTH”: una modalità di installazione della fibra in cui l’investitore installa più linee in fibra di quelle di cui ha bisogno per i propri scopi, sia nel cavo di alimentazione che nei segmenti di raccordo d’utente della rete di accesso, al fine di vendere ad altri operatori l’accesso alle linee in fibra supplementari;

- oo. “linea attiva”: la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;
- pp. “linea non attiva”: la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata al momento della richiesta di attivazione da alcun cliente finale e per la cui attivazione si rende necessario uno o più interventi tecnici presso la rete di accesso, inclusa la tratta verticale di edificio;
- qq. “kit di consegna”: insieme di apparati e collegamenti necessari per la consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo *parent/distant* della rete di Telecom Italia. Esso rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso;
- rr. “Impegni”: impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall’Autorità con delibera n. 718/08/CONS;

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del Codice.

Art. 2

Obblighi in capo all’operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti *i*) dell’accesso all’ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4) e *ii*) dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 5) di cui all’art. 2 della delibera n. 314/09/CONS, gli obblighi di cui al presente Titolo inerenti alla fornitura di servizi di accesso all’ingrosso su reti NGA. Tali obblighi integrano quelli previsti dalla delibera n. 731/09/CONS.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Titolo I sono descritte nel Titolo II.

Capo II – OBBLIGHI RELATIVI ALL’ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DI RETE (MERCATO N. 4) ED ALL’ACCESSO A BANDA LARGA ALL’INGROSSO (MERCATO N. 5)

Art. 3

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – livelli di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete

1. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all’obbligo di fornire accesso e di garantire l’uso delle risorse della propria rete di accesso locale in fibra ottica come di seguito specificato.

2. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di garantire l'accesso disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche di rete agli operatori alternativi, al fine di consentire loro la realizzazione di proprie reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale. Telecom Italia deve altresì offrire l'accesso alla propria fibra spenta. In particolare, Telecom Italia deve assicurare l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta nella tratta primaria, secondaria, di adduzione e di accesso alla centrale.
3. Sia nel caso di installazione di una architettura di rete di tipo FTTH, sia con riferimento ad architetture di rete di tipo FTTB, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione rispettivamente in fibra e in rame. Nel caso in cui Telecom Italia non abbia installato una rete FTTH o FTTB, l'operatore alternativo può richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici, debitamente documentati.
4. Nel caso di installazione di un'architettura di rete di tipo FTTN, Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, anche nel caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di distribuzione della rete in rame esistente.
5. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione.
6. Al fine di consentire diversi livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i servizi di cui ai commi precedenti ai seguenti livelli:
 - a. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta di accesso alla centrale;
 - b. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta primaria;
 - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria;
 - d. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta secondaria;
 - e. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta di adduzione;
 - f. accesso al segmento di terminazione;
 - g. co-locazione della fibra spenta ed altri servizi accessori.
7. Telecom Italia pone in essere tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, coerentemente con l'architettura di rete ed i livelli di disaggregazione di cui al comma precedente.

Art. 4

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso *end to end*

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra al livello di centrale, ossia di offrire un autonomo servizio di accesso *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui alle lettere a-g. dell'articolo precedente necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio.
2. Telecom Italia pone in essere e pubblica unitamente all'offerta tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori.
3. Il servizio è sottoposto agli obblighi di trasparenza, non discriminazione (SLA) ed orientamento al costo, secondo le condizioni attuative degli obblighi relativi al servizio di accesso *end to end* descritti al successivo Titolo II.

Art. 5

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, come già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra ed i relativi servizi accessori, indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN).
2. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso *bitstream* di livello 2 (Ethernet) di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) al livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA), compresi i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *a*) l'accesso avviene al livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; *b*) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*), fatti salvi i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; *c*) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); *d*) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

3. Telecom Italia fornisce altresì un servizio *bitstream* di livello 2 (Ethernet) a livello di area di raccolta e a livello di macroarea di raccolta, secondo le modalità indicate ai commi seguenti. Tale servizio include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) *Ethernet* fino al nodo di consegna.
4. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete di accesso in fibra a livello di area di raccolta, compresi i relativi servizi accessori, garantendo la consegna del traffico presso il nodo *feeder parent* di competenza sull'interfaccia della porta di tipo Ethernet. Il servizio include il trasporto (*backhauling*) di primo livello. Telecom Italia individua i punti di interconnessione per la fornitura del suddetto servizio salvaguardando in ogni caso gli investimenti effettuati dagli operatori.
5. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso *bitstream* su rete di accesso in fibra a livello di macroarea di raccolta, compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta macroaree di raccolta.
6. Un operatore interconnettendosi ad uno qualunque dei nodi *feeder* all'interno della macroarea di raccolta deve poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: *i*) dall'area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l'operatore è interconnesso; in tal caso acquista un trasporto di *backhauling* di primo livello, *ii*) dalle aree di raccolta di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa macroarea; l'operatore, in tal caso, sostiene il costo del collegamento di *backhauling* di primo livello cui si aggiunge il costo di trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.
7. Telecom Italia fornisce un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder* appartenenti a macroaree differenti.
8. Telecom Italia offre il servizio *bitstream* di cui ai commi precedenti garantendo agli operatori la possibilità di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito al Titolo II, Capo II del presente provvedimento.
9. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di accesso *bitstream*, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete ed a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete ed, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi finali.
10. Telecom Italia fornisce altresì un servizio di accesso *bitstream* su reti in fibra con consegna a livello IP.
11. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso *bitstream* indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.
12. Le condizioni attuative dei servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra ottica sono riportate al Titolo II, Capo II.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.
2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura e ripristino garantite da adeguate penali.
3. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui al comma 1 relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta di Riferimento approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia predispose idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 e dei relativi servizi accessori. In tal caso, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'Offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche, nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'Offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità.

Art. 7

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei

confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia – ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.
7. In merito alle condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione relativo alla fornitura dei servizi di accesso di cui al comma 1, si rimanda alle previsioni dell'art. 55 della delibera n. 731/09/CONS.

Art. 8

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati n. 4 e n. 5 e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. Telecom Italia, per ciascuno dei mercati, e dei servizi ad essi appartenenti, indicati al comma 1, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa (indicando separatamente i *transfer charge* da servizi di

- accesso disaggregato su rete di accesso in rame e servizi di fornitura interna di fibra spenta);
- c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi elencati al comma 4 del successivo Art. 10.
5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso alla fibra spenta, nonché dei servizi di accesso al segmento di terminazione e relativi servizi accessori, riportano:
- a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso al segmento terminale (sia esso realizzato in rame che in fibra, disaggregando i relativi ricavi ed indicando separatamente i *transfer charge* da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra);
 - c. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna di fibra spenta (indicando separatamente i *transfer charge* da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra);
 - d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi di accesso alla fibra spenta e al segmento di terminazione;
 - e. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - f. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi elencati al comma 5 del successivo Art. 10.
7. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su reti in fibra, e relativi servizi accessori, riportano:
- a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso a banda larga su reti in fibra al dettaglio;

- c. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso alla fibra spenta e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in fibra;
 - d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso al segmento di terminazione, che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in fibra;
 - e. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - f. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
8. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 5, elencati al comma 4 del successivo Art. 11.
9. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dalle Offerte di Riferimento così come disciplinato ai successivi Art. 19 e Art. 29.

Art. 9

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 inclusi quelli forniti su rete NGA, e per le relative prestazioni accessorie.
2. Con riferimento ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4, l'obbligo di cui al comma precedente è declinato come segue.
 - a. I prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta nonché i prezzi dei servizi di accesso al segmento di terminazione devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom-up*, con la previsione di un premio di rischio, che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia. Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture di rete primaria e secondaria, la tratta di accesso alla centrale e la tratta di adduzione, il premio di rischio deve essere previsto solo nel caso in cui le stesse siano di nuova realizzazione. La previsione di un premio di rischio vale solo nel caso in cui l'investimento per le infrastrutture di posa sia interamente opera di Telecom Italia e, dunque, in assenza di forme di coinvestimento.

- b. Nelle more della definizione del modello *bottom-up* LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta per l'accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta ed al segmento di terminazione i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia formula i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti (allocati con metodologia FDC), tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. L'Autorità valuta le condizioni di offerta anche, ove ritenuto necessario, tenendo conto dei seguenti criteri: *i*) allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi di accesso alle infrastrutture; *ii*) conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *iii*) applicazione del principio della parità di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, Telecom Italia dovrà tenere conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione degli operatori notificati nei Paesi europei.
 - c. I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4 sono orientati al costo.
3. Con riferimento ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 5, l'obbligo di cui al comma 1 è declinato come segue.
- a. I prezzi dei servizi di accesso *bitstream* su fibra forniti a livello di centrale locale (modalità VULA) di cui all' Art. 5, comma 2, devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione infrastrutturale, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia LRIC di tipo *bottom-up*, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio – che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia – nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Le suddette aree saranno individuate nell'ambito di un successivo procedimento di cui all'Art. 33, comma 1.
 - b. I prezzi dei servizi di accesso *bitstream* su fibra a livello di area di raccolta devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione infrastrutturale, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia LRIC di tipo *bottom-up*, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio – che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia – nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Le suddette aree saranno individuate nell'ambito di un successivo procedimento di cui all'Art. 33, comma 1.

- c. Nelle more della definizione del modello *bottom-up* LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta *bitstream* i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità.
 - d. I prezzi dei servizi di accesso *bitstream* sono formulati da Telecom Italia sulla base dei costi dalla stessa sostenuti, tenendo conto dei volumi sottostanti, questi ultimi determinati sulla base degli attuali volumi e, laddove poco consistenti, di considerazioni di ragionevole occupazione dei collegamenti trasmissivi coinvolti. L'Autorità valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche tenendo conto dei seguenti criteri: *i)* conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *ii)* allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi *bitstream* su fibra; *iii)* applicazione del principio della parità di trattamento; *iv)* coerenza con le offerte di rivendita e di accesso internet a livello IP previste ai sensi della delibera n. 61/11/CONS; *v)* coerenza con i prezzi dei servizi di accesso e di trasporto della banda *bitstream* su rame. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, Telecom Italia dovrà tenere conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso *bitstream* degli operatori notificati nei Paesi europei
 - e. I prezzi dei servizi di trasporto *bitstream* di secondo livello sono orientati al costo.
 - f. La determinazione dei prezzi del servizio di trasporto *long distance* e del servizio di accesso *bitstream* con consegna a livello IP avviene tramite negoziazione commerciale.
 - g. I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 5 sono orientati al costo.
4. L'Autorità monitora le condizioni concorrenziali del mercato, al fine di verificare la necessità di una eventuale revisione della disciplina dei prezzi dei servizi *bitstream*, alla luce, *inter alia*, dell'effettivo miglioramento delle condizioni concorrenziali derivanti dalla progressiva attuazione della separazione delle attività connesse alla rete di accesso di Telecom Italia realizzata, a partire dal febbraio 2008, con l'istituzione di *Open Access* e l'assunzione degli Impegni resi vincolanti dall'Autorità con la delibera n. 718/08/CONS.
5. Con specifico riferimento alle realtà territoriali ove, all'esito di una apposita analisi di tipo prospettico, verranno riscontrate condizioni di competizione infrastrutturale, e per le quali quindi vigerà l'obbligo di non discriminazione in capo all'operatore notificato, l'Autorità procederà ad un esame periodico delle effettive condizioni di competizione, valutando il livello e la dinamica dei prezzi dei servizi *bitstream*, al fine di verificarne la sostenibilità da parte dei concorrenti ed in ultima analisi il rispetto del principio di replicabilità dell'offerta *retail*.

Art. 10

Obbligo di contabilità dei costi – servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta nonché al segmento di terminazione, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso di cui al comma 1, è costituito: *i)* dalla tratta di accesso alla centrale; *ii)* dai cavidotti, dalle infrastrutture di manovra (pozzetti o camerette), dalle palificazioni e dai portanti di fibra spenta presenti in rete primaria o secondaria; *iii)* dalla tratta di adduzione; *iv)* dal segmento di terminazione; *v)* dalla fibra spenta in tutte le tratte.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (*HCA – Current Cost Accounting*) e tutti i dati (*routing factor* e volumi) necessari alla applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (*FDC – Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'Art. 8, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi e relativi servizi accessori:
 - i. servizio di accesso alla tratta di accesso alla centrale;
 - ii. servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria;
 - iii. servizio di accesso alla tratta di adduzione.
5. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'Art. 8, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi e relativi servizi accessori:
 - i. servizio di accesso alla fibra spenta;
 - ii. servizio di accesso al segmento di terminazione.
6. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nell'Art. 24, i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 11

Obbligo di contabilità dei costi – servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso offerti su rete in fibra, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.

2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su rete in fibra è costituito da: *i*) gli elementi della rete di commutazione (GBE/IP); *ii*) il primo apparato di multiplazione (OLT); *iii*) gli elementi della successiva catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi); *iv*) la porta di interconnessione (per i servizi forniti esternamente) e la catena impiantistica di interconnessione al *Neutral Access Point* (per i servizi forniti internamente).
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e tutti i dati (*routing factor* e volumi) necessari alla applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*).
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'Art. 8, comma 7, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, e relativi servizi accessori:
 - i. servizio di accesso *bitstream* a livello di centrale locale (modalità VULA);
 - ii. servizio di accesso *bitstream* a livello di area di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso fino all'OLT incluso e la componente di *backhaul* di primo livello, su tutte le tipologie di accesso e su tutte le classi di servizio;
 - iii. servizio di accesso *bitstream* a livello di macroarea di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso fino all'OLT incluso, la componente di *backhaul* di primo livello e la componente di trasporto di secondo livello;
 - iv. servizio di accesso *bitstream* su reti in fibra ai nodi remoti *IP level*;
 - v. servizi accessori (*kit* di consegna).
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nell'Art. 31, i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 12

Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria di cui all'art. 14 della delibera n. 731/09/CONS alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2012.

Capo III –MIGRAZIONE

Art. 13

Migrazione dai servizi di accesso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

1. Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, deve informare, con almeno cinque anni di anticipo, l'operatore alternativo che acquista servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa l'intenzione di dismettere o riconvertire i punti di accesso presso le centrali locali aperte ai servizi di *unbundling* su rame.
2. In deroga alla previsione di cui al comma precedente, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi collocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame ed alle medesime condizioni economiche praticate per il suddetto servizio. Decorso i due anni di cui sopra, Telecom Italia non offre più il servizio equivalente, ma lo converte, su richiesta dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra.
3. Qualora Telecom Italia intenda offrire il servizio equivalente di cui al comma precedente, la stessa dovrà presentare all'Autorità, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'offerta per la fornitura del predetto servizio, che l'Autorità provvederà ad approvare con eventuali modifiche.
4. Telecom Italia informa, con almeno tre anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di *unbundling* su rame.
5. Telecom Italia è tenuta a dare il preavviso di cui ai commi precedenti solo a seguito della commercializzazione dei propri servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.
6. Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, è tenuta a fornire dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.

TITOLO II - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SPM NEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE FISSA INERENTI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO SU RETE NGA

Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DI RETE (MERCATO N. 4)

Sezione I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO

Art. 14

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta

1. Telecom Italia offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato, nonché il servizio di accesso alla fibra spenta, conformemente a quanto già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo, quali ad esempio la realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture, Telecom Italia si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore e previo studio di fattibilità, a condizioni commerciali. Telecom Italia, comunque, nella realizzazione di nuove infrastrutture di manovra, adotta soluzioni che garantiscano la massima accessibilità a terzi.
2. In particolare Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhauling*, l'accesso ai seguenti elementi:
 - a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;
 - b. pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti radio e reti di accesso *wireless*.
3. Telecom Italia adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, al fine di garantire l'accesso ad altri operatori.
4. Telecom Italia offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi/tubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale).
5. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di

accesso e nella rete metropolitana di *backauling*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.

6. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta che originano da o terminano presso: *i*) la centrale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio.
7. Telecom Italia offre all'operatore che ne faccia richiesta fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giunta presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta, dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.
8. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta attraverso un cavetto preconnettorizzato (i cui costi saranno a carico dell'operatore richiedente), posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospiterà sia il giunto di terminazione della tratta primaria, che il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
9. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, Telecom Italia provvede comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura.

Art. 15

Servizi di accesso al segmento di terminazione

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel cablare l'edificio, deve installare un ripartitore ottico nel punto di terminazione di edificio (PTE).
2. Nel caso di architettura FTTB e dunque di accesso al segmento terminale in rame, Telecom Italia realizza, su richiesta dell'operatore, alloggiamenti opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per apparati VDSL di operatori terzi.
3. Nei casi in cui Telecom Italia non installi alcuna rete in fibra, i costi di installazione del PTE sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione.

Art. 16

Servizio di co-locazione

1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e virtuale (quest'ultima nei casi in cui non sia disponibile il servizio di co-locazione fisica) volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta, così da consentire all'operatore che ne faccia richiesta l'installazione, tra l'altro, di apparati attivi e di permutatori ottici passivi (ODF), nell'ottica della realizzazione dell'accesso *end to end*. Valgono, laddove compatibili, gli articoli 24-27 della delibera n. 731/09/CONS.
2. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di spazio di co-locazione nelle proprie centrali, Telecom Italia rende comunque disponibili soluzioni alternative, volte a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, dove saranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura.

Art. 17

Contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture civili ed al segmento di terminazione

1. In merito ai contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta e di accesso al segmento di terminazione valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS, salvo quanto di seguito specificato.
2. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture civili stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è specificata in termini di canone in IRU (*Indefeasibile Rights of Use*) pluriennale. Per la durata dei contratti di fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione si applica invece quanto previsto dal comma 5 dell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS.

Art. 18

Gestione degli ordinativi e qualificazione VDSL

1. Telecom Italia offre il servizio *end to end* di cui all' Art. 4 garantendo una gestione coordinata ed efficiente dei singoli elementi che compongono il servizio *end to end*.
2. In merito alla gestione degli ordinativi per i servizi di accesso al segmento di terminazione valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 29 della delibera n. 731/09/CONS.
3. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTH, valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 32 della

delibera n. 731/09/CONS come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.

Sezione II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Art. 19

Condizioni per la trasparenza

1. Per quanto concerne le condizioni attuative degli obblighi di trasparenza relativi alla fornitura dei servizi di cui agli artt. 3, 4 valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute negli articoli 41-45 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto specificato nel presente provvedimento.
2. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:
 - a. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta di accesso alla centrale;
 - b. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta primaria;
 - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria;
 - d. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta secondaria;
 - e. accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta nella tratta di adduzione;
 - f. accesso al segmento di terminazione;
 - g. co-locazione ed altri servizi accessori;
 - h. accesso *end to end*.
3. Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra deve specificare, tra l'altro, i dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti di cui al comma 6 dell'Art. 13.
4. In aggiunta a quanto prescritto dall'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia rende disponibile agli operatori autorizzati un sistema informatizzato contenente informazioni circa: *i*) la cartografia dei condotti, delle camere di accesso alla rete e della palificazione, *ii*) la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso, *iii*) gli edifici che vengono cablati. Tale sistema fornisce le suddette informazioni in modalità georeferenziata, includendo informazioni sulla dimensione dei tubi, sulla disponibilità di spazio presente negli stessi e sulle tipologie di fibra e di connettori utilizzati in ogni sezione considerata.

Art. 20

Service Level Agreement e penali

1. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di *Service Level Agreement* (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità e tempistiche di fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 4. Per tali servizi valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 45 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto previsto nel seguito.
2. Per i servizi di accesso al segmento di terminazione i tempi massimi di *provisioning* sono i medesimi del servizio accessorio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica riportati nell'Allegato 5 della delibera n. 731/09/CONS.
3. Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso al segmento di terminazione vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia per i servizi a banda larga su fibra.
4. Per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta i tempi massimi di *provisioning* sono di 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi. Nei casi in cui sia necessario uno studio di fattibilità, Telecom Italia realizza tale studio entro 15 giorni lavorativi nell'80% dei casi. I tempi specificati per il *provisioning* del servizio decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore, ovvero, in caso sia richiesto uno studio di fattibilità, dal termine sopra indicato per la consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni ai fini del calcolo delle penali di fornitura resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore sia che essa sia di accettazione che di rinuncia.
5. Telecom Italia indica livelli progressivi di penali giornaliere per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta sulla base di quanto riportato nell'Allegato 7 della delibera n. 731/09/CONS.
6. Il *Service Level Agreement* relativo alle attività di manutenzione correttiva dei servizi di accesso al segmento di terminazione è il medesimo del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame riportato nell'Allegato 8 della delibera n. 731/09/CONS.
7. Il *Service Level Agreement* relativo alle attività di manutenzione correttiva dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta è il medesimo del servizio di prolungamento dell'accesso in fibra riportato nell'Allegato 8 della delibera n. 731/09/CONS.
8. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, Telecom Italia corrisponde all'operatore alternativo le penali descritte di seguito:

- a. penali di *assurance* per i servizi di accesso al segmento di terminazione allineate alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia;
 - b. penali di *assurance* per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta corrispondenti alle penali stabilite per il servizio di co-locazione riportate nell'Allegato 11a della delibera n. 731/09/CONS.
9. Per il servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e corrisponde le penali previste. L'Autorità si riserva di approvarli alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Art. 21

Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento

1. Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete di cui agli artt. 3 e 4.
2. Con riferimento alle modalità dell'annuncio di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica sul proprio portale *wholesale*, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, l'annuncio della proposta di progetto almeno 9 mesi prima della data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'oggetto del progetto, il piano tecnico, i tempi di progettazione e avvio dei lavori nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare la propria volontà di acquistare i servizi di accesso, che ragionevolmente non può essere inferiore a 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, Telecom Italia presenta una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra, conformemente all'Impegno n. 9.3.

Sezione III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE

Art. 22

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 4 dell'Art. 10 riportano separatamente i rispettivi ricavi figurativi (indicati nell'Art. 8), dando evidenza,

nella tabella di dettaglio di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.

2. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 4 dell'Art. 10 riportano, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS, delle quantità fornite e dei prezzi unitari, risultanti dall'Offerta di Riferimento.
3. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:
 - a. I costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti degli *asset* ;
 - personale (per le attività di gestione di fornitura, di manutenzione preventiva e correttiva);
 - costi esterni ed altri (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi di *facility management*, ed eventuali quote da versare ad altri operatori, e costi di appalto per specifiche attività).
 - b. Il Costo del capitale.
4. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:
 - a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione di ciascun servizio suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;
 - passività non correnti.
5. Le previsioni di cui all'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS si applicano anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento.

Sezione IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI

Art. 23

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

1. La determinazione delle tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta è svolta tenendo conto, rispettivamente, del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi e del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Nell'ammontare dei costi considerati non sono inclusi quelli ascrivibili ad infrastrutture in tubazione acquisite a titolo non oneroso, mentre sono inclusi i costi dovuti alle operazioni di desaturazione ordinaria e alle operazioni di desaturazione realizzate a seguito di ragionevoli richieste avanzate da parte di operatori alternativi. Ai fini della determinazione delle tariffe, sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura; tra questi ultimi, sono inclusi anche i costi determinati dallo sviluppo del sistema informatico per l'accesso al *database* di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS ed al precedente Art. 19.
2. La determinazione delle tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione è svolta tenendo conto del numero di linee attive e non attive acquistate ed è determinata in termini di un canone mensile e di un contributo di attivazione, analogamente a quanto previsto per i servizi di accesso disaggregato su rete in rame.
3. Le tariffe del servizio di accesso *end to end* di cui al precedente art. 4 prevedono un contributo di realizzazione ed un canone mensile.

Art. 24

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio di accesso alle infrastrutture civili, alla fibra spenta ed al segmento di terminazione, e relativi servizi accessori – forniti internamente ed esternamente – sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata.
3. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi

dei servizi di accesso fisico alla rete in rame e fibra, suddivisi in contributi e canoni.

4. Telecom Italia, per il calcolo dei costi unitari dei servizi di accesso alle infrastrutture civili, alla fibra spenta ed al segmento di terminazione adotta i seguenti criteri:
 - a. il costo unitario annuale per l'accesso ai cavidotti in primaria e secondaria è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti delle rispettive tratte al volume complessivo del cavidotto delle rispettive tratte;
 - b. il costo unitario annuale dell'accesso alla fibra spenta è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di fibre;
 - c. il costo unitario annuale per l'accesso alla tratta di adduzione e la tratta di accesso alla centrale è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti al volume complessivo della tubazione nella tratta;
 - d. il costo unitario mensile del segmento terminale è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee attive e non attive.
5. Le previsioni di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS valgono, laddove compatibili, anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta ed al segmento di terminazione.

Capo II - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (MERCATO N. 5)

Sezione I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO

Art. 25

Servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (servizi *bitstream* su reti in fibra)

1. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su reti in fibra ai seguenti livelli di rete:
 - a. ai nodi di centrale locale (in modalità VULA);
 - b. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto di primo livello;
 - c. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto di secondo livello;
 - d. ai nodi remoti *IP Level*.

2. L'interconnessione ai nodi di commutazione avviene mediante i medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni misura utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.
3. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori acquirenti dei servizi *bitstream* su reti in fibra e dei servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8-1.13.
4. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio *bitstream* su reti in fibra, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità di attivazione dei servizi.
5. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi *bitstream* su reti in fibra tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
6. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su reti in fibra indipendentemente dalla finalità d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
7. La gestione dei processi di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su reti in fibra di cui al presente articolo, inclusa la portabilità del numero, è svolta da Telecom Italia conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS, per quanto applicabile, così come modificata ed integrata da successivi provvedimenti. L'Autorità definisce, nell'ambito di un apposito procedimento, gli adattamenti che dovessero ritenersi necessari.
8. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* su reti in fibra le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast*, consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche, compatibilmente con i livelli di interconnessione dell'offerta *bitstream*.
9. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* su reti in fibra la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area e macroarea di raccolta, senza specificare la dimensione delle

single VLAN. Il valore così indicato è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN che ha generato tale traffico. L'Autorità definisce nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento le specifiche CoS per le quali viene attuato l'obbligo suddetto, a livello di area e macroarea di raccolta, sulla base di considerazioni inerenti la fruibilità dell'offerta e l'integrità della rete.

10. Telecom Italia concorda con l'operatore alternativo l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN *Translation* o alla definizione di alcuni *range* di valori relativi ad ogni operatore.
11. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* la possibilità di utilizzare, sia modelli di interconnessione a banda condivisa basati su VLAN "*single tag*", sia modelli di interconnessione a banda dedicata basati su VLAN "*double tag*".
12. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* su reti in fibra servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet nel momento in cui la propria rete lo consente e, comunque, nel caso in cui tale servizio sia utilizzato per la fornitura di accessi *retail* da parte delle proprie divisioni commerciali.
13. Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione virtuale per l'ospitalità dell'apparato di terminazione e definisce il relativo prezzo. Telecom Italia, inoltre, riporta nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione.
14. Nella fornitura dei servizi di accesso *bitstream* su reti in fibra Telecom Italia, oltre a garantire tutte le funzionalità di configurazione dei profili fisici da lei commercializzati alla sua clientela finale, garantisce la configurazione anche di profili fisici equivalenti alle tecnologie ADSL1 (8Mbit/s *Down* e 512 Mbit/s *Up*) e ADSL2+ (20 Mbit/s *Down* e 1 Mbit/s *Up*).
15. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.
16. Telecom Italia prevede per i servizi di accesso *bitstream* su reti in fibra la medesima durata contrattuale iniziale prevista per gli analoghi servizi offerti su reti tradizionali, la quale non deve essere, comunque, superiore a tre mesi.
17. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi *bitstream* su reti in fibra che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.

Art. 26

Servizi *bitstream* su rete in fibra con protocollo Ethernet a livello di area di raccolta

1. Il servizio *bitstream* Ethernet su rete in fibra a livello di area di raccolta è erogato presso un sottoinsieme dei *feeder* dell'attuale offerta *bitstream* Ethernet su rame.
2. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* su reti in fibra la possibilità di utilizzare differenti livelli di CoS e comunque tutti quelli disponibili sugli apparati della propria rete.
3. Telecom Italia garantisce per i servizi *bitstream* su rete Ethernet i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio identificando: massimo ritardo di trasferimento ("latenza"), massimo *jitter* e massima probabilità di scarto dei *frame* Ethernet.

Art. 27

Servizi *bitstream* su rete in fibra con protocollo Ethernet a livello di macroarea di raccolta

1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* su reti in fibra le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto di secondo livello.
2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. "latenza", anche per il trasporto di secondo livello.

Art. 28

Kit di consegna: la porta Ethernet

1. Telecom Italia garantisce *i*) la fornitura di porte Ethernet prevedendo velocità fino a 10 Gbit/s; *ii*) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e *iii*) un servizio di *redirection* dell'accesso *bitstream* su base guasto.
2. Telecom Italia consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.
3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al *kit* di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.

4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'art. 44 della delibera n. 731/09/CONS, le informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.

Sezione II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Art. 29

Condizioni per la trasparenza

1. Telecom Italia pubblica un'Offerta di Riferimento contenente:
 - a. le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso su fibra ai diversi livelli di interconnessione; le condizioni economiche devono essere fornite in forma disaggregata per ciascun elemento componente il servizio (accesso, circuiti di *backhauling*, trasporto tra nodi, porte di accesso ai nodi, *etc.*);
 - b. informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti i nodi di interconnessione della propria rete;
2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorità per il monitoraggio del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.
3. Per le altre condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza relativo alla fornitura dei servizi di accesso *bistream* su fibra valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute negli articoli 47-53 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto specificato nel seguito.
4. Telecom Italia applica, per la fornitura del servizio di accesso *bitstream* su fibra, i tempi di *provisioning* indicati nell'Allegato 12 della delibera n. 731/09/CONS con riferimento agli accessi xDSL simmetrici.
5. Telecom Italia deve garantire, nell'ambito dello SLA per l'*assurance* del servizio di accesso *bitstream* su fibra, i tempi di ripristino indicati nell'art. 49, comma 1, *lett. b)*, della delibera 731/09/CONS con riferimento agli accessi asimmetrici.

Sezione III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI SEPARAZIONE CONTABILE

Art. 30

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4 dell'Art. 11, riportano separatamente i rispettivi ricavi e costi figurativi (indicati nell'Art. 8), dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.
2. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 4 dell'Art. 11 riportano, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS, delle quantità fornite. I prezzi unitari sono quelli riportati in Offerta di Riferimento.
3. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:
 - a. I costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti degli *asset* della rete di commutazione (GBE/IP), della catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi), della porta di interconnessione;
 - *adjustment* CCA degli ammortamenti;
 - personale (addetto alla gestione e manutenzione degli elementi della rete di trasporto GBE/IP nonché degli OLT, e della restante catena impiantistica trasmissiva);
 - costi esterni ed altri (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
 - *transfer charge* (verso mercato n. 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale e della fibra spenta e relative prestazioni accessorie necessarie alla fornitura del servizio;
 - b. Il Costo del capitale.
4. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:
 - a. Il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);

- *adjustment* CCA patrimoniale;
 - passività correnti;
 - passività non correnti.
5. Le previsioni di cui all'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS si applicano anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento.

Sezione IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI

Art. 31

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. I costi unitari di ciascun servizio *bitstream* su rete in fibra sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso a banda larga su rete in fibra all'ingrosso, suddivisi in contributi e canoni.
3. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga forniti internamente ed esternamente individuano le componenti di accesso e trasporto, quelle di commutazione (GBE/IP) e quelle di multiplazione (OLT), dando evidenza disaggregata dei costi relativi alla tecnologia utilizzata (FTTx) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati pro quota ai singoli apparati.
4. Per ciascun centro di costo, i prospetti di dettaglio riportano i costi operativi, ammortamenti e capitale impiegato, evidenziando, nei costi operativi, i costi da *transfer charge* relativi all'uso degli spazi in centrale e relative prestazioni associate e gli altri *transfer charge* relativi ai servizi appartenenti al mercato n. 4. Gli ammortamenti ed il capitale impiegato riportano gli aggiustamenti CCA separatamente. I flussi trasmissivi nella rete di trasporto sono allocati pro quota in proporzione alla capacità fornita su quella totale.
5. Le previsioni di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS valgono, laddove compatibili, anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di a banda larga all'ingrosso su fibra.

Art. 32

Replicabilità dei servizi di accesso a banda larga su fibra

1. Tutte le offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.
2. L’Autorità effettua le verifiche della replicabilità delle offerte di cui al comma precedente mediante i test di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS.
3. Telecom Italia, per ogni offerta *retail* di cui al comma 1 fornisce all’Autorità, non meno di 30 giorni prima dell’avvio della commercializzazione dell’offerta, i dati necessari alla verifica di cui al comma precedente.

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

1. Entro il mese di dicembre 2011, l’Autorità avvierà un procedimento volto a definire il modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso su rete in fibra. Nell’ambito di tale procedimento, saranno individuate le aree dove non sussiste competizione infrastrutturale ai fini della definizione dei prezzi del servizio *bitstream*.
2. Nelle more della definizione del modello di costo di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica, entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, un’offerta per l’accesso alle infrastrutture fisiche di rete e un’offerta di servizi di accesso *bitstream* su fibra le cui condizioni tecniche ed economiche sono soggette ad approvazione da parte dell’Autorità, secondo quanto specificato nel presente provvedimento.
3. L’Autorità si riserva di avviare un procedimento per valutare eventuali profili regolamentari connessi alla fornitura di diverse classi di qualità del servizio e la gestione di diversi livelli di priorità del traffico, coerenti con l’evoluzione verso le nuove architetture di rete, nel cui ambito saranno acquisite le conclusioni istruttorie sull’interconnessione IP e le indicazioni che emergeranno dall’indagine conoscitiva sulla *net neutrality*.
4. Per qualsiasi altro aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest’ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS e nelle altre delibere di questa Autorità.